



**TOMMASO
NIGRO**
DOTTORE COMMERCIALISTA




Iscritto al n. 685A
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

LA DOMANDA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE NELLA PIATTAFORMA

Dott. Tommaso Nigro

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 24 agosto 2021, n. 118
«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».
Convertito nella **Legge 147** in **G.U. n° 254 del 23.10.2021**
Decreto dirigenziale del **Ministero della giustizia** pubblicato in data **28.09.2021**



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Convertito nella **Legge 147** in G.U. n° 254 del 23.10.2021



- ❖ **16 maggio 2022:** entrata in vigore del CCI (*D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*)
- ❖ Proroga per la straordinaria necessità e urgenza di misure di supporto alle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ❖ **15 novembre 2021:** nuovo istituto della c.d. «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»;
- ❖ Parziale modifica della l.fall. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267*) con l'obiettivo di anticipare alcuni istituti già previsti dal Codice della crisi d'impresa;
- ❖ **31 dicembre 2023:** entrata in vigore «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi».

Agenda:

LA PIATTAFORMA

IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

LA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI


LA LETTURA E LE PECULIARITÀ DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI

I presupposti (?) soggettivi ed oggettivi

La nuova “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, che trova la sua genesi etimologica e la sua prima declinazione nell’immutato **art. 2** identifica il perimetro applicativo individuando i **presupposti soggettivi ed oggettivi** disponendo che :

“**l’imprenditore commerciale e agricolo** che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono **probabile la crisi o l’insolvenza** può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un **esperto indipendente** quando risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa**”.

Presupposto della composizione negoziata della crisi d’impresa - art. 2 -



REQUISITI SOGETTIVI

Al di là dei primi dubbi conseguenti all'inquadramento dell'istituto e, dunque, sulla possibilità, o meno, di includere la nuova disposizione nel novero delle procedure concorsuali (con una quasi sicura **affrancazione** anche per quanto è dato desumere da un recente contributo reso dal presidente della Commissione di esperti, la Prof. Pagni), non grandi dubbi si pongono in ordine ai soggetti che possono accedervi, avendo la norma genericamente aperto a **tutti gli imprenditori**, siano essi **commerciali o agricoli e senza distinzione di valore** (salva un'ulteriore specificazione ed un parzialmente diverso percorso per le imprese "sotto soglia" previsto all'art. 17), con esclusione, per effetto del richiamo di cui all'art. 3, di coloro che non risultano iscritti al Registro delle imprese.

Il che creava, e crea tutt'ora, un'evidente disparità di trattamento con altre realtà imprenditoriali (si pensi ad esempio alle società irregolari o di fatto ed alle holding di fatto) che restano escluse per effetto del mero rimando alla mancata appartenenza al Registro delle imprese; per di più lasciando fuori dal perimetro applicativo anche i professionisti (forse per scelta meditata posto che la norma si rivolge agli imprenditori), ma che, evidentemente, pone quest'ultimi in una posizione deteriore rispetto agli altri soggetti "sovra indebitati" sotto soglia che possono avere, invece, accesso agli accordi di ristrutturazione ed alla liquidazione del patrimonio.

REQUISITI OGGETTIVI

Premessa

Problematiche più ampie pone, invece, l'individuazione del requisito c.d. oggettivo (ammesso che possa effettivamente parlarsi di un "requisito"), rendendosi necessario coordinare le locuzioni utilizzate nell'attuale immutato testo.

Tralasciando la condizione di **"squilibrio patrimoniale o economico-finanziario"**, poco utile in chiave interpretativa e concetto sostanzialmente chiaro e sufficientemente esplorato, occorre, invece, porre maggiore attenzione alla nuova condizione di **"probabilità di crisi o di insolvenza"** in cui deve versare l'imprenditore al momento della richiesta, con un'articolazione che in parte riprende l'art. 2 del CCI (che definisce a sua volta la "crisi" come "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore"), ma che poi, a ben vedere, con lo stesso si pone in inevitabile contrasto.

Dando luogo ad una aperta contraddizione (che anche il legislatore pare abbia inizialmente colto, considerato che, con un apposito emendamento, aveva prospettato la modifica dell'art. 2 sostituendo le parole "in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza" con quelle "in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile")

Squilibrio Patrimoniale economico e finanziario

Il concetto di equilibrio nell'economia aziendale è un **concetto dinamico** che deve tenere in considerazione gli andamenti e le prospettive evolutive future dell'azienda e dell'ambiente che la circonda.

Equilibrio patrimoniale: rapporti corretti tra impieghi e fonti di finanziamento, rapporti ottimali fra capitale proprio e capitale di terzi, rapporti opportuni tra attivo immobilizzato e attivo circolante.

Nello specifico i debiti a medio e lungo termine devono essere di importo inferiore agli impieghi a medio e lungo termine, i debiti a breve termine devono essere di importo inferiore agli impieghi a breve termine, l'azienda deve essere sufficientemente capitalizzata ossia dotata di mezzi propri, deve essere elastica e flessibile per questo motivo è importante che le immobilizzazioni non incidano notevolmente sul totale degli impieghi.

Equilibrio finanziario: Flussi delle entrate e delle uscite siano sempre coordinati per scadenza. L'azienda presenta equilibrio finanziario quando è in grado di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari.

Equilibrio economico: i ricavi coprono i costi in modo da consentire una sufficiente remunerazione all'imprenditore. La differenza tra ricavi e costi genera un utile. L'equilibrio economico in senso stretto è dato dall'attitudine ad operare in condizioni che consentono almeno di ripristinare la ricchezza consueta nello svolgimento della gestione.

Poco utile a livello interpretativo: naturale preludio ad una situazione di probabile crisi o insolvenza – se squilibrio innocuo non rileva

Probabilità di crisi o di insolvenza

Art. 2 CCI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «crisi»: lo stato di **squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Art. 2

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

Art. 2

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (emendamento)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova ~~in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza,~~ “in stato di crisi o in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rendono probabile” può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

Insolvenza reversibile

Focus: se possa prospettarsi una **limitazione all'accesso all'imprenditore già insolvente** valorizzando la circostanza che la **“probabilità”** si sarebbe già trasformata in **“certezza di insolvenza”**, così da rendere sostanzialmente inutile una composizione negoziata in grado, paradossalmente, di ritardare il fallimento.

Sotto altro profilo, occorre però considerare che la previsione di accesso alle **misure protettive ex art. 6** del decreto lascia indirettamente ritenere che l'istituto possa riguardare anche i **debitori già insolventi** (ovvero quelli “non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”); per poi tenere in debito conto anche il riformulato disposto **dell'art. 9**, che, introducendo una diversità di comportamenti da assumere nella gestione dell'impresa in pendenza di trattative, fa ora espresso richiamo, oltre che alle situazioni di crisi, anche a quella di **insolvenza, purché reversibile**.

Sicché, in mancanza di migliore specificazione, una chiave di lettura semplificata potrebbe passare per un richiamo a quanto già predicato **all'art. 160, terzo comma, l.f.**, che, in buona sostanza, accomuna i presupposti di crisi e di insolvenza consentendo un accesso a “maglie larghe”, avendo cura di **escludere**, attraverso il richiamo all'altro requisito della **“ragionevole perseguibilità del risanamento”**, le ipotesi di **“insolvenza irreversibile”**.

Il sistema sembra ispirato all'esperienza francese del *conciliateur judiciaire* di cui all'art. 611-4 *Code de Commerce* (introdotto da un decennio e modificato il 15.9.2021 con Ordonnance 2021/1193) che sta dando buoni frutti e che però in Francia non è ammesso per le imprese che siano insolventi (in *cessation des paiements*) da più di 45 giorni.

... «limiti» all'utilizzo della CNC

D.D. Sez. 3, § 2.4

Se l'esperto ravvisa (...) la presenza di uno stato di insolvenza, questo non necessariamente impedisce di avviare la composizione negoziata.

Occorre però che reperi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.



a fronte di

- (i) **continuità aziendale che distrugge risorse,**
- (ii) **indisponibilità debitore a immettere nuove risorse,**
- (iii) **assenza di valore del compendio aziendale,**

le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative.



**insolvenza
«irreversibile»**

Agenda:

LA PIATTAFORMA

IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

LA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI

LA LETTURA E LE PECULIARITÀ DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI

LA PIATTAFORMA

Art. 3

Istituzione della **piattaforma telematica nazionale** e nomina dell'esperto

È istituita una **piattaforma telematica nazionale**



accessibile agli **imprenditori iscritti nel registro delle imprese**

attraverso il **sito internet istituzionale** di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere,

sotto la **vigilanza** del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Sulla **piattaforma** sono disponibili



una **lista di controllo particolareggiata**, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,

un **test pratico** per la **verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati

e un **protocollo di conduzione della composizione negoziata**

La struttura della **piattaforma**, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia ~~da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.~~ in vigore dal 28 settembre 2021

Rinvio



Art. 3 comma 9. **Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio** in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto,

Art. 3 comma 5. **La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza** dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio competente per il luogo di residenza.

La domanda è corredata:

- della **documentazione comprovante** il possesso dei requisiti di cui ai **commi 3 e 4**
ovvero:
3. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

Dubbi su requisito:

qualità incarichi rivestiti cfr. relazione illustrativa che parla di solo ristrutturazione aziendale (si veda **Informativa n. 108/2021 del 19.11.2021 del CNDCEC**)
quantità ed allegazione documentale

gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, **almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.** Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Migliore specificazione

La domanda è corredata:

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al **possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.**

- da un'**autocertificazione**

attestante l'assolvimento degli **obblighi formativi e di un *curriculum vitae***, a sua volta oggetto di **autocertificazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U. D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti **ogni altra esperienza formativa** in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, **valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.**

La domanda contiene il **consenso dell'interessato** al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, anche ai fini della pubblicazione di cui al già richiamato comma 9.

Regolamento C.N.D.C.E.C.

• Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Articolo 2

Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell'Albo raccolti dagli Ordini territoriali

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il dottore commercialista e l'esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza.
2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
 - a) l'iscrizione da **almeno cinque anni** nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) **le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;**
 - c) **l'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo**, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo **entro trenta giorni**;
 - Segnalando che con Informativa n. 108/2021 del 19.11.2021 il CNDCEC ha inteso precisare che “la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l'iscritto produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all'Ordine di avviare l'attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all'iscrizione nell'elenco solo dopo aver verificato l'effettivo espletamento dell'obbligo formativo di 55 ore da parte dell'iscritto.
 - d) il **curriculum vitae**, oggetto di **autocertificazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni **altra esperienza formativa in materia**, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
 - e) il **consenso** dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il ruolo degli **ordini professionali e dell'Ente Camerale:**

Gli Ordini professionali territoriali:

- **comunicano i nominativi dei professionisti** in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 **alla camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione per il loro **inserimento nell'elenco** previsto dal comma 3. (dopo aver verificata la **completezza della domanda e della documentazione**)
- **designano** i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi, chiamati anche ad **accertare** la **veridicità delle dichiarazioni rese** dai richiedenti;
La domanda è **respinta** se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata.
- comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **l'adozione**, nei confronti dei propri iscritti, di **sanzioni disciplinari** più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché **l'intervenuta cancellazione dei professionisti** dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.

I Consigli nazionali degli ordini professionali:

- disciplinano con regolamento le **modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per la formazione dell'elenco di cui al comma 3.
- Ai fini del **primo popolamento** dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è **continuo** e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con **cadenza annuale**.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, **provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico**; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

La Commissione

Art. 3 comma 6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **commissione** che resta in carica per due anni.

La commissione è costituita **presso le camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:

- a) un **magistrato** designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) un **membro** designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;
- c) un **membro** designato dal prefetto del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

In caso di **impresa sotto soglia** la nomina è di competenza delle Camere di Commercio locali – in alternativa degli OCC - art. 17 emendamento: La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza (cfr. Comunicato stampa Unioncamere)

Per la realizzazione ed il funzionamento della **piattaforma** telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023



LA DOMANDA DI ACCESSO ALLA CNC E LA RICHIESTA DI NOMINA DELL'ESPERTO

Domanda dell'imprenditore

Art. 5

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la **piattaforma** telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un **modello**, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il **contenuto del modello** di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Rinvio senza ulteriori migliori specificazioni in termini di allegazione documentale

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella **piattaforma** telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche ne le ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182 -bis ;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale) _____

- fatturato dell'ultimo esercizio _____

- numero dipendenti _____

- codice Ateco dell'attività principale _____

- appartenenza ad un gruppo [] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono 34 []

- allegati:

☛ relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:

↳ la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business

↳ la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali

↳ un piano finanziario per i successivi sei mesi

↳ le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)

☛ ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;

☛ una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;

☛ l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;

☛ una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

☛ il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

☛ la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;

☛ il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

☛ l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi

☛ ... (altri allegati)

- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? []

- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? []

- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 [], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto.

Di più appare singolare che la situazione aggiornata, risalente a non più di 60 giorni, faccia riferimento ai soli dati patrimoniali e finanziari e non anche alla situazione economica; dovendosi, tra l'altro, ritenere che l'accesso sia precluso se il debitore non deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi (ammettendo la possibilità che lo stesso sia rimasto inadempiente per così lungo tempo).

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza,
inserisce nella **piattaforma** telematica:

Art. 5

VS

Istanza online

i **bilanci degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre **sessanta giorni** prima della presentazione dell'istanza



ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre **sessanta giorni** anteriori;

una **relazione chiara e sintetica sull'attività** in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;



relazione chiara e sintetica sulla **situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'impresa recante:

- la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business
- la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
- un piano finanziario per i successivi sei mesi
- le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)

l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;



l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;

Art. 5

VS

Istanza online

<p>una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182 -bis ;</p>	➔	<p>una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;</p>
<p>il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p>	➔	<p>il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;</p>
<p>la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;</p>	➔	<p>la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1</p>
<p>il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;</p>	➔	<p>il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;</p>
<p>un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.</p>	➔	<p>l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi</p>
<p></p>	➔	<p>... (altri allegati)</p>



- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale) _____
- fatturato dell'ultimo esercizio _____
- numero dipendenti _____
- codice Ateco dell'attività principale _____

- appartenenza ad un gruppo [] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono³⁴ []

- L'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? []
- L'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? []
- L'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 [], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto.

Non sarebbe prospettabile un'acquisizione di ufficio (bilanci e altre fonti esterne)?

Di più appare singolare che la situazione aggiornata, risalente a non più di 60 giorni (120 giorni secondo la check list 2.1) , faccia riferimento ai soli dati patrimoniali e finanziari e non anche alla situazione economica


Art. 23 (impossibilità deposito istanza in pendenza delle domande prenotative) potenziale conflitto con **art. 5** (attestazione di non aver depositato domande prenotative)



LA PIATTAFORMA E LE INDICAZIONI DEL DECRETO DIRIGENZIALE

IL DECRETO DIRIGENZIALE


RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni – rispettivamente concernenti



DESCRIZIONE GENERALE



La piattaforma è rappresentata da un **portale internet** che rende disponibili **due aree principali**, una pubblica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio specificato nel seguito.



Requisiti per l'utilizzo della piattaforma

L'utilizzo della piattaforma richiede una **stazione di lavoro o un dispositivo mobile**, con capacità di **connessione** alla rete internet.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di

dispositivi per la firma digitale.



La parte riservata è **accessibile** esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un

indirizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifiche sull'iter dell'istanza.



I **componenti della commissione** di cui all'articolo 3, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà messo a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della piattaforma è affidata a **Unioncamere** sotto la **vigilanza dei Ministeri** competenti che, nell'esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica


La gestione tecnica sarà curata dal **gestore del sistema informativo nazionale** previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.


La **camera di commercio competente** è il **titolare dei dati** presentati attraverso la piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Funzioni disponibili nell'AREA PUBBLICA

La Piattaforma rende disponibile **un'area pubblica**, senza necessità di autenticazione, contenente **«sezioni informative»** relative a:

- ❖ **informazioni** sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
- ❖ **lista di controllo particolareggiata**, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene **indicazioni operative** per la redazione di piano di risanamento;
- ❖ **protocollo** di conduzione delle trattative;
- ❖ **informazioni sulla tipologia delle proposte** che possono essere formulate durante la composizione;
- ❖ **la modulistica** prevista dal Decreto;
- ❖ informazioni sulla **documentazione da allegare**, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
- ❖ **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- ❖ **curricula** degli esperti che hanno **accettato** l'incarico.





La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

[Scopri come funziona](#)



Composizione Negoziata
Istanza per la crisi d'impresa

IT [Accedi al servizio](#)

La Composizione Negoziata: cos'è

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 119/2021) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria.

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La Piattaforma

Un unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti

- Preparazione dell'istanza
- Inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza
- Invio dell'istanza
- Presa in carico dell'istanza




- Nomina dell'Esperto
- Invitare Professionisti/Soggetti
- Aprire trattative riservate
- Controlli formali sull'istanza

[Accedi al servizio](#)

[Più informazioni sullo strumento](#)

Come funziona il processo

Grazie alla nuova piattaforma telematica, farsi condurre nel processo di risoluzione è semplice e affidabile.





☰ **Composizione
negoziata** IT [Accedi al servizio](#)
soluzioni per la crisi d'impresa

Utilizzatori e funzioni

Scopri i soggetti coinvolti nel processo di risanamento e le funzioni riservate per ognuno di loro:

- + Il Rappresentante dell'Impresa
- + I Professionisti dell'Impresa
- + Il Segretario generale della Camera
- + I membri della Commissione
- + Il Segretario generale della Camera capoluogo di regione
- + L'Esperto
- + I Soggetti invitati



Il "test pratico" preliminare

Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.

[Effettua il test](#)

[Istruzioni per il test](#)

Documenti utili

- + [Riferimenti normativi](#)
- + [Soggetti titolati a fare domanda di composizione assistita](#)
- + [Documentazione necessaria](#)

IL TEST PRATICO

Primo stadio del “decalogo”:

valutazione del cd **“test di praticabilità”**, una sorta di “autodiagnosi” riservata all’imprenditore (ma forse sarebbe meglio dire già sin d’ora ai suoi consulenti, quantomeno nelle PMI) che ha l’ambizione di “consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento**” declinata attraverso il **rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio**.

Diverse graduazioni e conseguenti valutazioni di affidabilità di tale esercizio pratico:

lo stesso Dirigenziale ammette come, in assenza di un piano d’impresa, ben sia possibile una verifica prendendo a riferimento l’**indebitamento** globale ed i dati **dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti** (come a titolo esemplificativo gli effetti del lockdown, i contributi straordinari conseguiti, le perdite non ricorrenti, in pratica tutti gli eventi caratterizzati da una non ripetibilità nel tempo).

Finalità:

impegnare l’imprenditore (ovvero i suoi consulenti) a **confrontarsi** con l’eventuale stato di crisi o di insolvenza, spingendo lo stesso ad un’analisi, seppur sommaria, delle sue difficoltà; prova ne è che, per espressa ammissione, “il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il **grado di difficoltà** che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse”.

Il test si fonda principalmente sui **dati di flusso a regime** che, secondo la percezione e la sensibilità (il decreto parla di “migliore valutazione”) dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli **correnti** o **derivare dall’esito delle iniziative industriali** in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare. Il che obbliga comunque l’imprenditore a formulare una preventiva stima, necessariamente realistica, dell’andamento a regime della sua azienda e su questa fondare i risultati del test.

Sezione II



“**Check-list** (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”,

www.composizionenegoziata.camcom.it

The screenshot shows the website interface for 'composizione negoziata'. At the top, there is a blue navigation bar with the logo 'composizione negoziata' and the text 'servizi per la crisi d'impresa'. A button labeled 'Accedi al servizio' is visible in the top right corner. The main content area features an illustration of a person standing next to a large screen displaying various charts and graphs. To the right of the illustration, the text reads: 'Il "test pratico" preliminare. Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.' Below this text is a blue button labeled 'Effettua il test' and a link 'Istruzioni per il test'.

Documenti utili

- + Riferimenti normativi
- + Soggetti titolati a fare domanda di composizione assistita
- + Documentazione necessaria

La formula utilizzata mette a confronto i seguenti due aggregati:

1.- L'entità del **debito che deve essere ristrutturato** che è pari alla **sommatoria** di: debito scaduto (con separata indicazione di eventuali ad iscrizioni a ruolo); debito riscadenzato o oggetto di moratorie; linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo; rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni; investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare. Da detto importo occorre poi **detrarre la sommatoria** di: ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale; nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti; stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti (n.b. si sottrae un valore negativo, sicché la posta va ad incrementare il debito da servire)

La differenza tra i due addendi viene indicata come **TOTALE [A]**, tenendo presente che, laddove si prospetti ragionevolmente uno stralcio di parte del debito, detto importo potrà essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1.602.934,93 €	+
debito riscadenzato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	579.853,78 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A		2.182.788,71 €

I flussi annui al servizio del debito

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	163.366,94 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	7.046,00 €	-
TOTALE B		156.320,94 €

ANNI NECESSARI PER RIPAGARE IL DEBITO 13,96350809

2.- Il secondo parametro è, invece, riferibile ai **flussi annui al servizio del debito** che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare **a regime**, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali.

Detto valore si concreta nella stima del **Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo**, prima delle componenti non ricorrenti, a regime, **detratti** gli investimenti di mantenimento annui a regime e le imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Ciò viene indicato come **TOTALE [B]**

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1.602.934,93 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	579.853,78 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A		2.182.788,71 €

I flussi annui al servizio del debito

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	163.366,94 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	7.046,00 €	-
TOTALE B		156.320,94 €

ANNI NECESSARI PER RIPAGARE IL DEBITO 13,96350809

esiti «preliminari» test

Se l'impresa è **prospettivamente in equilibrio economico** (e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, $B > 0$ e destinati a replicarsi nel tempo,) il **grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto $[A] / [B]$**

- **A/B intorno a 2:** non è necessario predisporre un piano d'impresa e il debito può essere risanato sulla base dell'andamento corrente
- **A/B intorno a 3:** il risanamento dipende da efficacia ed esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. E' rilevante il **piano di risanamento** [sezione 2 – check list piano di risanamento – best practice]
- **A/B intorno a 5 -6:** esistenza di MOL positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda e compararla con il debito da ristrutturare per comprendere praticabilità del risanamento

Se l'impresa si presenta in **disequilibrio economico** a regime ($B < 0$), si rendono necessarie iniziative in discontinuità:

§ 7. Continuità diretta
(interventi sui processi
produttivi, modello di
business)

piano di risanamento

§ 8. Continuità indiretta
(cessione azienda o rami di
azienda)

**«fonti» a sostegno del
fabbisogno**

SEZIONE I - TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

1. Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del *lockdown*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

2. L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

Scarica il foglio Excel per TOTALE A

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

3. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime ^(*) prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

Scarica il foglio Excel per TOTALE B

() Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.*

4. Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in *equity*.

5. In particolare:

- un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità ^(*), può collocarsi attorno a 2. In tal caso,

- quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità ^(*), può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al **punto 7** della presente Sezione;

() Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari.*

- superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al **punto 8** della presente Sezione;

- se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al **punto 7** ed al **punto 8** della presente Sezione.

6. Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

7. Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella *check-list* di cui alla **Sezione II** sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

8. Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.



Test pratico – Margine operativo lordo (MOL)

Conto Economico riclassificato a valore aggiunto	2017	
	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	692.957	100,0%
(+/-) Variazione delle rimanenze prodotti finiti	(32.630)	-4,7%
(+) Altri ricavi	12.598	1,8%
(+) Costi capitalizzati	0	0,0%
Valore della produzione operativa	672.925	97,1%
(-) Acquisti di merci	(170.652)	-24,6%
(-) Acquisti di servizi	(112.390)	-16,2%
(-) Godimento beni di terzi	(50.434)	-7,3%
(-) Oneri diversi di gestione	(28.848)	-4,2%
(+/-) Variazione rimanenze materie prime	(21.000)	-3,0%
Costi della produzione	(383.324)	-55,3%
VALORE AGGIUNTO	289.601	41,8%
(-) Costi del personale	(169.502)	-24,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	120.099	17,3%
(-) Ammortamenti	(55.079)	-7,9%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(9.630)	-1,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	55.390	8,0%

Test pratico – Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)

VOCE	31/12/200X
euro (.000)	
RICAVI	469.000
+ VAR. RIMANENZE SEMIL. E PRODOTTI	2.300
+ INCREM. IMM. PER LAVORI INTERNI	0
+ CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.463
= VALORE DELLA PRODUZIONE	472.763
- ACQUISTI	236.752
- VARIAZIONE MATERIE PRIME	227
- SPESE PER SERVIZI E GOD. BENI TERZI	113.021
VALORE AGGIUNTO¹	123.217
- COSTO DEL PERSONALE	70.651
= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL O EBITDA)²	52.566

- AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI	9.892
- ACCANTONAMENTI OPERATIVI	1.109
- AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	860
+ SALDO RICAVI/ONERI DIVERSI	99
= RISULTATO OPERATIVO (MON O EBIT)³	40.804
SALDO PROVENTI/ONERI FINANZIARI	9.453
+ PROVENTI FINANZIARI NETTI	17.805
- ONERI FINANZIARI	8.352
= UTILE CORRENTE	50.267
- RETTIFICHE ATTIVITÀ FINANZIARIE	-6.840
+ RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	-13.266
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.151
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	10.836
= RISULTATO D'ESERCIZIO	19.315

Legenda:

- 1) il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi;
- 2) il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica;
- 3) il Margine Operativo Netto (MON), o EBIT, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Valutazioni critiche

Il MOL non è un indicatore di cassa prodotta ma di cassa «potenziale», sicché è cassa solo se l'impresa incassa tutto e paga tutto

Notori limiti del MOL rispetto al flusso di cassa operativo, rappresentato dal fatto che il primo, a differenza del secondo, non tiene conto delle variazioni del capitale circolante netto, essendo i valori che contribuiscono al MOL espressione di rilevazioni puramente contabili, rappresentate dai **ricavi e dai costi di competenza dell'esercizio** senza dar conto se tali valori siano stati rispettivamente incassati e pagati nell'esercizio.

Si pensi, ad esempio, ad un'azienda che ha incassi molto dilazionati nel tempo mentre paga i fornitori in un periodo molto più ristretto. In questo caso il valore del MOL sarebbe maggiore rispetto alla reale dinamica finanziaria ed il margine si discosterebbe di molto dall'effettivo flusso di cassa disponibile. Per tale motivo, ancorché fornisca un utile indicatore facilmente calcolabile, quando utilizzato come indice per la sostenibilità del debito, può indicare solo se l'impresa è in grado di remunerare le eventuali risorse finanziarie acquisite senza incorrere in perdite ma deve essere utilizzato con **cautela** nel caso in cui si voglia conoscere la reale capacità della gestione caratteristica di fornire le risorse liquide necessarie al pagamento degli impegni assunti.

Critica certamente fondata ma che, al momento, può essere sterilizzata dalla **riconosciuta sommarietà** e semplificazione del test che si pone quale strumento di “primo soccorso” destinato in via diretta all'imprenditore; ma che ben potrà, si auspica, essere migliorato per atteggiarsi, pur nella sua semplice fruibilità, quale prodotto più completo ed articolato.

Valutazioni critiche

In ogni caso sembra far riferimento **non a un dato medio** (considerato che occorre escludere il MOL negativo del primo anno) ma a un dato **prospettico futuro** (che però va **normalizzato**, dunque mantenendosi stabile senza evolversi nel tempo)

Il periodo sembra essere limitato al **biennio** (traccia nei mutui) ma se si dispone già di un piano il test può essere riferito ad un periodo maggiormente ampio.

Il MOL dovrebbe essere ridotto oltre che dagli investimenti a regime e dalle imposte anche dagli **oneri finanziari che l'impresa deve sostenere**, perché solo in tal modo è possibile ottenere un flusso economico-finanziario libero e disponibile per il rimborso dei finanziamenti.

Emendamento:

Art. 30-quater.


(Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. Sulla piattaforma è disponibile un **programma informatico gratuito che elabora i dati** necessari per accertare la **sostenibilità del debito** esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i trentamila euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al primo comma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Funzioni disponibili nell'AREA RISERVATA per utenti autorizzati

L'area riservata rende disponibili le **funzionalità** che consentono la **presentazione delle istanze** per la composizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e il successivo **iter sono accessibili a:**



Accedi al servizio

spid
SPID



CNS/Token Wireless



CIE

Entra con CIE

La Carta di Identità Elettronica è un documento di riconoscimento che permette l'autenticazione ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

[Non hai la CIE? Attivala subito](#)
[Più info su CIE](#)

Gli utenti sopra descritti possono **accedere** alla Piattaforma **in forma differenziata**:

Il rappresentante legale dell'impresa ed i suoi delegati, nonché l'organo di controllo ed il revisore, se in carica



hanno accesso a **tutti i dati ed i documenti** presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia **mantenere riservati**;

l'esperto ha accesso a tutta la documentazione dell'istanza su cui è stato nominato;

esperto può creare dei **"cassetti informatici"** all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore.

il segretario generale e i membri della commissione di cui all'articolo 3, comma 6,



hanno accesso a tutte le **istanze** di competenza, con la documentazione allegata, senza poterla scaricare;

Egli fino all'accettazione dell'incarico può unicamente prendere visione ma non scaricare i documenti del fascicolo

Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;

i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'Esperto col consenso dell'imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei "cassetti informatici" ai quali è stato dato loro ingresso.

Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

La Piattaforma dovrà contenere **un'apposita area, secretata,**

accessibile solo **agli offerenti ed all'esperto** o a soggetti da questi autorizzati

nella quale possono essere presentate

le **offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni.**

A tal fine la Piattaforma deve consentire all'esperto di poter creare un cassetto informatico recante la data room virtuale.

Procedure d'emergenza

Nel caso di **problemi informatici** per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.



LA PIATTAFORMA E LE ALTRE INDICAZIONI

LE DIVERSE FASI IN CUI È PRESENTE LA PIATTAFORMA

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico.

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari

7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate

9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico.



1.1.

L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli **esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica**, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché l'assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti. Nell'accettare l'incarico l'esperto tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all'estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa ed alla propria organizzazione.

1.2.

Entro tale termine egli **inserisce nella Piattaforma Telematica la comunicazione dell'accettazione dell'incarico, redatta secondo il modulo riportato nell'Allegato 3**, e la trasmette all'imprenditore, via posta elettronica certificata, per conservarne traccia. L'esperto deve in ogni caso essere munito di una casella di posta elettronica certificata.

2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.



2.8.

In **qualsunque momento**, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, **redige una relazione che inserisce nella Piattaforma Telematica** e comunica all'imprenditore

L'inserimento della relazione nella **Piattaforma Telematica** costituisce **titolo per l'archiviazione** della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente

6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari



6.2.

Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, **anche attraverso la Piattaforma Telematica**, se si sia dato corso alla **pubblicazione nel registro delle imprese** di cui all'articolo 6, comma 1.

7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata



7.1.

In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

7.2.

È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, **deve informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione** e tutte le volte che i **pagamenti** che intende eseguire possano **non risultare coerenti** con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.

7.6.

Quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto **lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo.**

8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate



8.9.
L'esperto provvede al **censimento nella Piattaforma delle parti** che partecipano alle trattative immettendo il loro **indirizzo di posta elettronica certificata**, se disponibile, o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.


8.14.
Quando l'esperto intende procedere con l'archiviazione del fascicolo, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale. **La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma** e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.

9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate



9.5.
....Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad **appositi strumenti** (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) **previsti dalla Piattaforma Telematica.**

12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)



12.2.

All'esperto potrà essere richiesto di:

- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
- fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare **data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma)**;
- dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, **anche attraverso procedure competitive**, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine **potrà essere utilizzata la Piattaforma**);

Il comma 1 dispone che il tribunale nomini, con il decreto di omologazione, un liquidatore applicando, con la clausola di compatibilità, le disposizioni recate all'art. 182 della legge fallimentare. Di più, quando il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un **soggetto già individuato** avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni (cd. "offerta preconfezionata"), il liquidatore giudiziale, **verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato**, dà esecuzione all'offerta ed alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile (comma 2).

Essendo consentito il deposito dell'offerta ancor prima dell'omologazione, viene espressamente disposto, in tal caso, che all'esecuzione vi provveda l'ausiliario (il quale sarà parimenti tenuto alla verifica dell'assenza di migliori soluzioni sul mercato, richiamando le medesime modalità di cui al comma 2), previa autorizzazione del tribunale (comma 3).

Ferma la ricorrente problematica in ordine ai criteri di designazione del liquidatore (dovendo qui richiamare la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 21815 del 29.7.2021 in ordine alla vincolatività della designazione del liquidatore da parte del debitore, qualora, ovviamente, rispettosa dei requisiti di professionalità e di indipendenza prescritti dall'ordinamento) la particolarità della procedura semplificata si rinviene nell'assenza del tipico dogma delle procedure concorsuali, costituito dal **principio di competitività** (presente, invece, agli artt. 163-bis e 182 L. Fall.), essendo sostituito da una più snella **verifica di "assenza di soluzioni migliori sul mercato"**. In tal senso, pur comprendendo le esigenze di celerità intese a blindare la cessione in un contesto asfittico, non può sottacersi il pericolo che si annida in termini di **responsabilità del liquidatore (o dell'ausiliario)** che ben potrebbe essere esposto, come icasticamente prospettato da illustre dottrina seppur in sede di commento all'art. 107, a **"pressioni e lusinghe di vario tipo"**.

Di qui le indicazioni del Dirigenziale

14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto



14.2.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale** che inserisce nella **Piattaforma Telematica** e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure.

Alla relazione hanno accesso, **per il tramite della Piattaforma Telematica**, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. **L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica** è necessario ai fini **dell'archiviazione del procedimento** da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

LA PIATTAFORMA

IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

LA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI

LA LETTURA E LE PECULIARITÀ DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia pubblicato in data **28.09.2021**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

Il Direttore generale,

VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”, nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di “*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, commi 2 e 4, a mente dei quali, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti “*il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico*”, ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente;

VISTO, ancora, l’articolo 27, a mente del quale “*Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021*”;

VISTA la nota prot. DAG 0192879 E del 27 settembre 2021, con la quale l’Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell’adozione del decreto dirigenziale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, “*il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021*”;

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni – rispettivamente concernenti Sezione I “*Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*” disponibile *on line*, Sezione II “*Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza*”, Sezione III “*Protocollo di conduzione della composizione negoziata*”, Sezione IV “*La formazione degli esperti*”, Sezione V “*La piattaforma*” – e tre allegati – a loro volta concernenti Allegato 1 “*Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate*”, Allegato 2 “*Istanza on line*”, Allegato 3 “*Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata*”;

RILEVATO che le sezioni e gli allegati predisposti intendono recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa;

Prime indicazioni:

Allegato 2 Istanza online

deve contenere

“L’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della centrale rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell’impresa (nome, sede, codice fiscale) _____
- fatturato dell’ultimo esercizio _____
- numero dipendenti _____
- codice Ateco dell’attività principale _____
- appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell’esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono⁶⁴
- allegati:
 - o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante:
 - la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
 - o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;
 - o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
 - o l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
 - o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
 - o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
 - o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - o **l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi**
 - o ... (altri allegati)
- l’imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento?
- l’imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale?
- l’imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 , nel qual caso deve procedere nei termini di cui all’articolo 6 del decreto.

Sezione II : Check list particolareggiata per la redazione del PDR e per l'analisi di coerenza

I debiti risultanti dalla contabilità sono **riconciliati** con quanto risultante **dall'estratto della Centrale Rischi?**
(a cura dell'imprenditore).

In caso contrario, è necessario **individuare le cause** delle differenze significative.

2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

- 2.1. L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? *(a cura dell'imprenditore)*. In mancanza l'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
- 2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? *(a cura dell'imprenditore)*. In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.
- 2.3. È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? *(a cura dell'imprenditore)*. In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore⁹) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.
- 2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? *(a cura dell'imprenditore)*. In caso contrario, è opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? *(a cura dell'imprenditore)*. In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

Sezione III: Protocollo di conduzione della CN

15.3. La **relazione aggiornata** sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti devono essere **coerenti** con le banche dati....della **centrale rischi**

15.5 Il debito da servire potrà essere stimato sulla base delle informazioni disponibili, **riconciliate** quando possibile con i dati di fonte esterna quali ... l'estratto della **Centrale dei Rischi** della Banca d'Italia.

15. Imprese sotto-soglia

- 15.1. Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.
- 15.2. Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'art. 17, comma 2, e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.
- 15.3. La **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e l'elenco aggiornato dei creditori** e dei relativi diritti devono essere **coerenti con le banche dati** degli enti previdenziali, del cassetto fiscale, **della centrale rischi** e con ogni altro archivio o banca dati accessibile all'imprenditore, nonché con le informazioni desumibili dai registri e dalla documentazione prevista dalla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documentazione disponibile.
- 15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili.
- 15.5. Si ricorda all'esperto che il piano redatto dall'imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscritto alle sole grandezze economiche e che i flussi al servizio del debito possono essere stimati in misura corrispondente al margine lordo operativo risultante dal piano, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in conformità a quanto previsto al **punto 3** del test di cui alla **Sezione I**, sulla base delle informazioni disponibili, **riconciliate quando possibile con i dati di fonte esterna quali**: gli estratti conto bancari; le informative ottenute da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 oppure, se non disponibile, il più aggiornato documento unico di regolarità contributiva (DURC); **l'estratto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.**

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

- IFRS 9, *stageing* e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
- Segnalazioni in centrale dei rischi
- Guidelines* sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute
- Misure di concessione *performing* e non *performing*
- Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
- Definizione di *default*, *calendar provisioning* e relative conseguenze sulle politiche creditizie
- L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario
- Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

Conclusioni: La lettura della Centrale rischi quale mero **elemento di quadratura** del dato di partenza o anche inteso come valutazione del *rating* dell'azienda?

Nessuna evidenza concreta ricavabile dalla lettura del Dirigenziale

Primi elementi informativi

La **Centrale dei Rischi** è un **sistema informativo**, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sugli **affidamenti/finanziamenti** (per la banca, crediti) e sulle **garanzie** concesse dalle banche ai loro clienti.

Nasce nel lontano 1962 per contenere il fenomeno del pluriaffidamento

- 1.- Strumento utilizzato dagli intermediari finanziari per la **valutazione e il monitoraggio del rischio di credito** con l'obiettivo di ottimizzare gli impieghi e migliorare la qualità dei portafogli.
- 2.- Strumento per le imprese a fini di quadratura e monitoraggio del **miglioramento delle possibilità di accesso al credito** in termini di quantità e prezzo.
- 3.- Strumento utilizzato a **fini statistici** da Banca d'Italia

Chi può richiedere

per le persone giuridiche (società, associazioni, enti e organismi)

- il legale rappresentante;
- il soggetto munito di "procura generale" o "procura speciale" e il difensore legale munito di "procura alle liti";
- i sindaci e i revisori contabili di società, enti, ecc.;
- i soci di Srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società;
- il curatore fallimentare o **altro organo di procedura concorsuale** cui compete la rappresentanza delle società;
- per le persone fisiche, dalle persone a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità).

Modalità della richiesta

La richiesta può essere effettuata telematicamente tramite piattaforma [servizi online](#):

- utilizzando lo **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con **risposta immediata** da parte di Banca di Italia. Al momento il responsabile legale della società può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere e utilizzare i servizi online dedicati all'impresa.
- utilizzando il **modulo digitalizzato** da compilare e inviare scansionato insieme al documento di identità del legale rappresentante via Posta Elettronica Certificata (PEC). I **tempi di risposta** sono in funzione alla procedura di controllo da parte di Banca d'Italia della correttezza dei dati forniti, solitamente **pochi giorni**.
- In alternativa, la richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d'Italia per **posta, fax**, oppure **consegnata di persona** o tramite un delegato. I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali della Banca d'Italia anche da un delegato munito di delega e copia del documento di identità del delegante. La delega per il ritiro dei dati si può scaricare dal sito della Banca d'Italia o ritirare presso le Filiali della Banca **d'Italia. Tempi maggiormente dilatati**

Il **soggetto richiedente** riceve le segnalazioni dei singoli intermediari (in chiaro) ossia con evidenza dei dettagli di chi ha segnalato e l'oggetto della segnalazione

Gli **Istituti bancari** ricevono, invece, mensilmente i **dati in aggregato**, ossia la cosiddetta «**posizione globale di rischio**» che riassume la **posizione complessiva del soggetto** segnalato verso tutto il sistema creditizio e finanziario.

Gli **intermediari**, oltre a ricevere il flusso di ritorno dei propri clienti, **solo se autorizzati**, possono chiedere la CR di futuri soggetti da affidare attraverso il servizio di “**prima informazione**”.

Il **flusso di dati** relativo alla rilevazione ad esempio del 30 settembre – che le banche inviano alla CR entro il 25 ottobre - è disponibile i primi giorni di novembre

È prevista una **soglia di rilevazione**: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a **30.000 euro**; questa soglia si abbassa a **250 euro** se il cliente è **in sofferenza**.

Le informazioni ricevute dagli intermediari sono aggregate secondo uno **schema a categorie** stabilito da Banca d'Italia:

RILEVAZIONE MENSILE – POSIZIONE PARZIALE DI RISCHIO

CATEGORIE DI CENSIMENTO	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
	Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Subito Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																			
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X	
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X	
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X	
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X				
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X	
2 CREDITI DI FIRMA																			
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X				
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X				
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X					X	Q1	D							X	X		
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2									X	
5 SEZIONE INFORMATIVA																			
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2										X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X				
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X				
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X				
5.5 crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	RI			B							X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z										X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X										C							X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X				A							X



LE CATEGORIE DI CENSIMENTO



CREDITI PER CASSA

- rischi autoliquidanti
- rischi a scadenza
- rischi a revoca
- finanziamenti a procedura concorsuale
- sofferenze

CREDITI PER FIRMA

- garanzie per operazioni di natura commerciale
- garanzie per operazioni di natura finanziaria

GARANZIE RICEVUTE

DERIVATI FINANZIARI

SEZIONE INFORMATIVA

- operazioni effettuate per conto di terzi
- operazioni in pool (azienda capofila - azienda partecipante - totale)
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti
- rischi autoliquidanti - crediti scaduti
- sofferenze - crediti passati a perdita

1. Crediti per cassa
a. Rischi autoliquidanti (es. anticipo su fatture, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio): finanziamenti che il cliente ha ricevuto per crediti che ha ceduto prima della scadenza all'intermediario; sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti;
b. Rischi a scadenza (es. mutuo, leasing): finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente;
c. Rischi a revoca (es. apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, il cosiddetto scoperto di conto corrente): finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente, per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche in assenza di una giusta causa;
d. Finanziamenti sottoposti a procedura concorsuale , ossia concessi a organi di una procedura concorsuale a cui è sottoposto un soggetto segnalato a sofferenza;
e. Sofferenze : finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Crediti di firma: sono garanzie concesse dagli intermediari al cliente
a. Connessi ad operazioni di natura commerciale (es. lettera di credito)
b. Connessi ad operazioni di natura commerciale finanziaria (es. fidejussioni)
3. Garanzie ricevute: garanzie personali e reali rilasciate da un soggetto diverso dall'affidato (es. all'azienda dai soci) all'intermediario allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidato (garantito)
4. Derivati finanziari: contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati per i quali non è previsto l'intervento di una controparte terza a garanzia del buon esito del contratto (ad es: swap sui tassi d'interesse che prevede che le parti si scambino, a date prestabilite, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento)
5. Sezione informativa
a. Operazioni effettuate per conto terzi: finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario che svolge, a fronte di provvigione o commissione, esclusivamente attività istruttoria, di erogazione, riscossione e riversamento somme per conto dell'ente interessato
b. Operazioni in pool: finanziamenti o rilascio garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o altri con effetti equivalenti
c. Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti
d. Rischi autoliquidanti - crediti scaduti
e. Crediti ceduti a terzi: operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex L. 130/91 o ad altri soggetti
f. Sofferenze - crediti passati a perdita: crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili. Anche frazioni non recuperate dei crediti che, ad esempio, hanno formato oggetto di accordo transattivo, di concordato preventivo o fallimentare



Crediti per cassa



Intestatario: 00000000

DATA DI RIFERIMENTO: marzo 2017
Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 02/05/2017

Intermediario: BANCA 1

Crediti di firma
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie personali su finanze di intermediari finanziari	47.500	47.500	47.500

Intermediario: BANCA 2

Crediti per cassa
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo inf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	12.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	135.000	135.000	12.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	70.000	70.000	45.333	34.772	0

Sezione informativa
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti impagati	2.930
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti pagati	11.771

Con **crediti per cassa**: crediti con cui la banca o la società finanziaria **mette a disposizione** del **cliente affidato una somma di denaro liquido**.

Rientrano in questa categoria:

- ❖ **rischi autoliquidanti**: **finanziamenti** concessi a clienti che vantano **crediti nei confronti di terzi di cui l'intermediario finanziario si rende acquirente**. Rientrano in questa categoria gli anticipi sulle fatture, le operazioni di factoring e la cessione del quinto dello stipendio;
- ❖ **rischi a scadenza**: crediti **restituiti ratealmente** dal cliente, come mutui, leasing e i prestiti personali;
- ❖ **rischi a revoca**: crediti concessi per **elasticità di cassa** per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di revoca anche in assenza di giusta causa;
- ❖ **finanziamenti a procedura concorsuale**: finanziamenti concessi a organi coinvolti in una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), c.d. “finanziamenti ponte”;
- ❖ **sofferenze**: crediti segnalati a sofferenza a causa di una grave e prolungata situazione di insolvenza del debitore. Da segnalare che nel prospetto fornito al soggetto segnalato che abbia richiesto la propria CR alla Banca d'Italia le sofferenze non sono segnalate tra i crediti di cassa, ma in una **sezione dedicata**.



Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Importo Garantito
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf. su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	100.000	100.000	12.000	0

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	135.000	135.000	12.000	0	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	70.000	70.000	45.333	34.772	0

Sezione Informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Importo
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti impagati	2.930
RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI	Debitore residente nel centro	Crediti pagati	11.771

Esempio: Nella sezione crediti di cassa si evidenzia la concessione da parte dell'intermediario di un accordato di **euro 100.000** per rischi **autoliquidanti**, dunque rischi di cui la banca si è fatta carico attraverso, ad esempio, l'acquisto delle fatture che il proprio cliente vanta nei confronti di terzi.

È inoltre segnalata una **linea di credito a scadenza** (ovvero un prestito con un accordato di **135.000 €** e un **affidamento a revoca** con elasticità di cassa per **70.000 €**).

Crediti per firma

Crediti di firma

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	Tipo C
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie perso intermedia

In questa categoria rientrano le **garanzie prestate dagli intermediari finanziari su richiesta del cliente**, ovvero garanzie attraverso cui la banca si impegna a saldare il debito del proprio cliente verso un terzo creditore nel caso in cui il cliente stesso si rivelasse inadempiente.

I crediti per firma sono ripartiti in **due sottocategorie** a seconda delle finalità per cui vengono concessi:

- per operazioni commerciali: ovvero garanzie richieste dal cliente per operazioni di **natura commerciale**, come la partecipazione ad un appalto pubblico di lavori;
- per operazioni finanziarie: ovvero richieste dal cliente per operazioni di **natura finanziaria**, come la richiesta di un **finanziamento ad un altro intermediario**.

Garanzie ricevute

Sono le **garanzie reali** (ovvero basate su beni reali, come un'immobile) o **personali** (che gravano cioè sul garante e su tutto il suo patrimonio, come la fideiussione) fornite alla banca da un soggetto diverso dall'affidato. In questo caso, **entrambi i soggetti** verranno segnalati nella CR, in virtù di un rapporto garante-garantito.

Derivati finanziari

In questa sezione vengono segnalati i **contratti derivati** da negoziati fuori dai mercati regolamentati per i quali **non sono previste garanzie** prestate da terzi per il buon esito del contratto, come ad esempio contratti *swaps*.

Sezione informativa

Tutte le **operazioni non ancora menzionate** per la particolarità delle loro caratteristiche vengono indicate nella sezione informativa.



LE VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Le **variabili di classificazione** riportano **informazioni qualitative** sulla natura e sulle caratteristiche dei rapporti tra l'intermediario ed il cliente.

Informazioni di carattere generale:

l'ubicazione (localizzazione) dello sportello referente per il cliente, la durata originaria e residua del rapporto, la valuta dell'operazione e l'eventuale riconoscimento delle finalità del rapporto tra le attività di import/export,

Informazioni specifiche:

- **tipo di attività:** specifica il **tipo di operazione** per il quale il rapporto è stato classificato in una determinata categoria di censimento: ad esempio, nel caso di un rapporto classificato come **derivato finanziario**, sotto questa voce ne verrà indicata la tipologia (swaps, opzione, ecc.);
- **censito collegato:** indica eventuali **collegamenti**, diverse dalle coobbligazioni, tra il soggetto segnalato ed altri soggetti. Ad esempio, viene indicato sotto questa voce il codice della Centrale Rischi del soggetto a favore del quale il cliente segnalato ha **prestato una garanzia**;
- **tipo di garanzia:** sotto questa voce vengono riportate le tipologie di garanzie eventualmente presenti. Ad esempio, nel caso in cui sia stato segnalato un credito per cassa, verranno indicate eventuali garanzie che insistono sui beni del cliente (come **un'ipoteca**), Oppure, nel caso di crediti per firma di natura finanziaria, verranno indicati le garanzie prestate dall'intermediario segnalante sui finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari;
- **qualità del credito:** indica se il credito segnalato rientra o meno tra le attività deteriorate ai fini di vigilanza.

- **Lo stato del rapporto** voce in cui confluiscono tutte le informazioni sullo stato del credito. Vengono segnalati sotto questa voce i **crediti contestati**, ovvero per i quali è stata adita un'autorità giudiziaria terza preposta alla risoluzione delle controversie con la clientela. Vengono poi fornite informazioni sui rapporti in essere tra l'intermediario ed il cliente.

Nel caso di **crediti di cassa**, e specificatamente di crediti segnalati come rischi autoliquidanti, a scadenza o a revoca, vengono qui segnalate le situazioni di **inadempienza del cliente**, come un incaglio, la ristrutturazione di un credito o la presenza di scaduti e sconfini oltre i 90 o oltre i 180 giorni.

Con riferimento invece alle **garanzie ricevute**, lo stato del rapporto indica se la **garanzia è stata o meno attivata**. Se è stata attivata ma il garante **non** è stato in grado di far fronte agli impegni contratti a nome del debitore nei limiti di tempo stabiliti, la garanzia viene segnalata come attivata con esito negativo.

Lo stato del rapporto distingue inoltre:

- tra **crediti scaduti e non ancora scaduti**, laddove sia stata indicata la presenza di crediti acquisiti da una clientela diversa da intermediari – debitori ceduti;
- tra **crediti scaduti e pagati e crediti scaduti non pagati**, laddove sia stata segnalata la presenza di crediti scaduti tra i rischi autoliquidanti (rischi autoliquidanti – crediti scaduti, sesta voce della sezione informativa).

Nel caso in cui un rapporto segnalato come credito di cassa sia **regolare**, ovvero non sia siano verificate inadempienze e non sia stato contestato, la Centrale Rischi riporterà la dicitura rapporto non contestato- rediti diversi da scaduti e sconfini. Analogamente, per le garanzie ricevute e i crediti per firma, la dicitura rapporto non contestato indicherà che il rapporto è in piena regola e che non si sono verificate inadempienze da parte di alcuna delle parti coinvolte.

Esempio

Intermediario: BANCA 1

Crediti di firma
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Divisa	Stato Rapporto	T
GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA	Firenze	Euro	Rapporti non contestati	Garanzie intere

Intermediario: BANCA 2

Crediti per cassa
Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto
RISCHI AUTOLIQUIDANTI	Roma	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Anticipo sbf, su fatture, su effetti e doc. rapp. cred. comm. (anticipi)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia
RISCHI A SCADENZA	Roma	Fino a 1 anno	Fino a 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia
RISCHI A REVOCA	Roma	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rapp non contestati- crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi

Sezione informativa

L'immagine riporta entrambi i casi: lo stato del rapporto del credito di firma riporta infatti la dicitura "crediti non contestati", mentre nei crediti di cassa è riportato invece "rapporti non contestati - crediti diversi da scaduti e sconfinanti".



LE CLASSI DI DATI

Mentre le variabili di classificazioni riportano **informazioni qualitative**, le classi di dati riportano invece **informazioni quantitative**, ovvero il valore nominale dei rapporti intrattenuti tra l'intermediario e il cliente.

Le classi di dati si distinguono in:

- **accordato e accordato operativo**: il primo rappresenta il credito che l'intermediario finanziario ha deciso di **concedere al cliente**, il secondo l'ammontare del fido **effettivamente utilizzabile dal cliente** (nella maggior parte dei casi i due valori coincidono, diversamente può esservi una pratica in perfezionamento);
- **utilizzato**: ovvero l'importo effettivamente **erogato al cliente** (per i crediti in cassa o le operazioni in pool) o il valore nominale delle garanzie prestate (per i crediti di firma) alla data di riferimento della segnalazione;
- **saldo medio**: per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca, il saldo medio corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione;

- **valore garanzie:** solo nel caso in cui il cliente abbia ricevuto una garanzia da un soggetto terzo, sotto questa voce viene indicato il valore delle garanzie reali o personali prestate dal garante.
- **importo garantito:** si tratta di un valore relativo indicato solo per i crediti di cassa e per le garanzie ricevute e corrisponde all'importo minore tra il valore della garanzia e l'importo utilizzato di un rapporto su cui insiste una garanzia;
- **valore intrinseco:** indica il *fair value* positivo dei derivati finanziari;
- **altri importi:** tutti gli altri importi, come l'ammontare del debito delle operazioni segnalate nella sezione informativa come operazioni per conto di terzi.

Sconfinamento: indica la presenza di un utilizzo maggiore rispetto a quello concesso dalla banca e viene calcolato **paragonando l'utilizzato con l'accordato operativo**.

È calcolato su ogni singolo intermediario su ogni categoria presente.

Il ruolo della Centrale Rischi come strumento di analisi

Il Rating

Il rating è una valutazione sintetica della capacità del debitore di adempiere ai propri obblighi contrattuali e quindi si basa sulla **probabilità di *default***.

Il ruolo centrale del rating nel calcolo del requisito patrimoniale a carico delle banche spiega la sua importanza nel **processo di delibera del credito**, nella decisione se erogare un finanziamento e a quale prezzo.

Il *rating* viene attribuito sulla base di più gruppi di indicatori, ognuno dei quali concorre con un suo peso alla determinazione del giudizio finale:

- Dati di bilanci
- Dati andamentali
- Informazioni qualitative sull'impresa

Le imprese hanno diversi strumenti per gestire al meglio le componenti del proprio rating:



Il rating attribuito all'impresa non è affatto immutabile, viene periodicamente controllato e aggiornato dalla banca sulla base di tutte le informazioni disponibili (di norma almeno una volta all'anno).

LE COMPONENTI DEL RATING

Componente Quantitativa (o di bilancio).

I **bilanci d'esercizio** dell'impresa consentono di analizzare la gestione economico-finanziaria dell'impresa ed in particolare il **grado di indebitamento**, ossia il **rapporto** nella gestione d'impresa tra l'utilizzo di **capitale proprio** e quello proveniente da **fonti di finanziamento esterne**; il livello di liquidità, ossia la capacità di un'impresa di finanziarsi tramite flussi di cassa generati dalla sua gestione; la redditività, percepita dal proprietario e dai soci che hanno investito nell'impresa il proprio denaro o i propri beni.

Dal bilancio si possono ricavare indicatori utili per comprendere l'attività dell'impresa che richiede il finanziamento, i risultati conseguiti e per potere fare confronti nel tempo e con altre realtà simili.

Non è più sufficiente fornire semplicemente i bilanci degli ultimi tre anni d'esercizio ma occorre anche costruire uno schema in cui le diverse voci vengono riconciliate con quelle degli anni precedenti, motivando eventuali incongruenze rilevabili tra un anno e l'altro, come ad esempio quelle dovute ad una diversa politica degli ammortamenti o di valorizzazione delle scorte

LE COMPONENTI DEL RATING

Componente andamentale

- **Dati esterni**, ovvero le rilevazioni della **Centrale Rischi**, un sistema informativo sull'indebitamento del soggetto verso le banche e le società finanziarie (volume linee di credito, utilizzo, sconfini, ritardi di pagamento delle rate di finanziamento, garanzie, etc);
- **Dati interni**, ovvero la situazione dell'azienda con la singola banca (volume degli affidamenti e finanziamenti rispetto al giro d'affari dell'azienda, mancato o ritardato incasso dei crediti anticipati da quella banca, etc).

LE COMPONENTI DEL RATING

Componente Qualitativa

Le informazioni di carattere qualitativo si riconducono a un ampio spettro di informazioni relative ad esempio:

- **all'assetto giuridico e societario** dell'impresa, se si tratta di un'impresa che fa parte di un gruppo, di una ditta individuale, di una società di persone, di capitali o di una cooperativa;
- al suo sistema di **governance**, ossia la presenza o meno di un amministratore unico, di un consiglio di amministrazione, di un collegio sindacale, etc.;
- alla **qualità del management**, ossia all'esperienza del management nel settore di appartenenza,
- caratteristiche del **processo produttivo** (ad esempio la presenza di una certificazione di qualità), all'adozione di specifiche procedure gestionali;
- **vantaggio competitivo**;
- alla presenza di **piani industriali** di sviluppo e di strategie commerciali;
- ai **fattori di rischio** (fiscale, sindacale, ambientale, assicurativo);
- ad **altri aspetti** relativi alla vita dell'impresa, tenendo conto nella valutazione delle diverse fasi del suo ciclo economico (avvio, sviluppo, piena attività, maturità, declino).

Determinanti sul calcolo del rating

Il rating creditizio è
determinato attraverso
l'analisi congiunta di diversi
indicatori, tra cui:

- ❖ Presenza di crediti scaduti o deteriorati
- ❖ Rapporto tra utilizzato e affidato
- ❖ Numero di enti segnalanti
- ❖ Crediti scaduti e/o impagati
- ❖ Analisi dei derivati
- ❖ Sconfinamenti frequenti o persistenti

Esempi di monitoraggio della CR

Sconfini/insoluti su linee a revoca e a scadenza

Fenomeno di **discrasia** fra dati riportati nel sistema informativo e quanto effettivamente accaduto alla linea di credito derivante dalla mancata considerazione delle **partite viaggianti** che, seppur contabilmente relative al mese successivo alla chiusura, hanno valuta (e quindi rilevanza per la CR) coincidente con il mese appena chiuso e i cui fenomeni di rilevazione sono stati appena comunicati a Banca d'Italia.

Continue **errate segnalazioni** potrebbero non solo avere riflessi sugli sconfini segnalati su linee a revoca, ma cosa ancor più grave sugli insoluti relativi a linee a scadenza determinando un **dato pregiudizievole** a chiunque cercasse di valutare nel suo complesso la CR

Consigliabile una verifica periodica di queste segnalazioni per restituire dati e informazioni corretti sull'affidabilità del soggetto segnalato.

Leggere la tavola dal basso in alto

Ottobre 2010 : finalmente la segnalazione si regolarizza e compare esclusivamente il mutuo ipotecario regolarmente appostato in tutte le sue variabili di classificazione. Spariscono tutti gli sconfini e le segnalazioni di past due.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	1690	17	17	1	8	32	832	112	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Settembre 2010: l'importo di 200.000 € viene erogato, 150.000 € vengono immediatamente destinati all'azzeramento delle attuali esposizioni delle quali però la banca registra solo l'azzeramento degli accordati, ne consegue la segnalazione di utilizzo di importi pari a 195.000 € senza avere alcun accordato (150.000 € sono addirittura segnalati come sconfinati da più di 180 giorni). Da notare che la banca non segnala né gli accordati sul nuovo mutuo né l'utilizzato. La CR consultabile dalle altre banche rimetterà un dato assolutamente difforme e in merito all'affidabilità dell'azienda verranno pubblicate informazioni diametralmente opposte.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**	***		
RISCHI A SCADENZA	1690	5	5	1	3	32	830	125	0	0	0	45.000	-45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1690	1	8	831	125	0	0	0	150.000	150.000	0

Agosto 2010: il mutuo viene stipulato sebbene tale evidenza non compaia in CR e la disponibilità tecnica del denaro non si sia ancora concretizzata. Intanto gli sconfini continuati permangono e aumentano: 5.000 € a scadenza e 50.000 € a revoca.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*	**			
RISCHI A SCADENZA	1690	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	45.000	-45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1690	1	8	830	125	0	100.000	100.000	150.000	145.000	0

Luglio 2010: la banca delibera il mutuo senza segnalarlo, parallelamente concede "di fatto" un maggior utilizzo delle linee esistenti. A sistema l'azienda risulta sconfinata per 20.000 € a revoca e 10.000 € a scadenza con le altre banche che hanno evidenza solo di queste pregiudizievoli.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA										*				
RISCHI A SCADENZA	1690	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	50.000	-45.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1690	1	8	830	125	0	100.000	100.000	120.000	110.000	0

Giugno 2010: l'azienda presenta domanda di mutuo ipotecario da 200.000 € per estinguere gli affidamenti di cassa esistenti (sia a revoca che a scadenza) ed ottenere maggiore liquidità. La linea a revoca è sconfinata per 1.000 € con continuità superiore ai 90 giorni.

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA														
RISCHI A SCADENZA	1690	5	5	1	3	32	832	125	0	40.000	40.000	40.000	-40.000	0

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	1690	1	8	830	125	0	100.000	100.000	101.000	120.000	0

*: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato
 **: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di accordato operativo
 ***: si sarebbero dovuti rilevare 200.000 € di utilizzato

Verifica degli importi accordati – accordati operativi – utilizzati

Grave segnalazione: utilizzo di linee a fronte di accordati e accordati operativi inesistenti (o apparentemente tali). A parità di importi è molto più grave utilizzare una linea non accordata piuttosto che sconfinare su una linea comunque esistente.

Occorre verificare l'andamento dei singoli mesi per far emergere eventuali errori di segnalazione che se non corretti potrebbero riportare gravi negatività

Il tema delle sofferenze

La gravità dell'appostazione a sofferenza va oltre il semplice concetto di inadempienza, ed è invece riconducibile più ad una **situazione di oggettiva impossibilità ad adempiere** capace di indurre l'intermediario, sulla base di una valutazione della situazione economica - finanziaria, a ritenere improbabile la restituzione del debito.

L'appostazione a sofferenza implica che l'intera esposizione per cassa del soggetto segnalato venga ricondotta in un'unica registrazione che ha come uniche variabili di classificazione la localizzazione, lo stato del rapporto (contestato o meno), l'importo utilizzato, l'importo garantito e il tipo di garanzia.

L'appostazione a sofferenza segue inoltre una procedura di segnalazione particolare: data la sua gravità gli intermediari che la segnalano, rettificano o cancellano devono rispettare il termine temporale di **3 giorni lavorativi** entro i quali comunicarlo al sistema.

LA PIATTAFORMA

IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

LA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI

LA LETTURA E LE PECULIARITÀ DELLE CERTIFICAZIONI FISCALI

Acquisizione dei dati

Il certificato unico dei debiti
tributari ai sensi dell'art. 364 del
d.lgs. 14/2019

La situazione debitoria complessiva
richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni
con Modello RD1

Il certificato dei debiti contributivi e
per premi assicurativi
di cui all'art. 363 del d.lgs. 14/2019

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale) _____
- fatturato dell'ultimo esercizio _____
- numero dipendenti _____
- codice Ateco dell'attività principale _____
- appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono³⁴
- allegati:
 - o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
 - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
 - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
 - un piano finanziario per i successivi sei mesi
 - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
 - o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
 - o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
 - o l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
 - o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
 - o **il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;**
 - o **la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;**
 - o **il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;**
 - o l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
 - o ... (altri allegati)
- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento?
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale?
- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 , nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto.

Riconciliazione delle poste di bilancio con le c.d. “fonti esterne”

2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono **riconciliati** con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi

2. Rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente

- 2.1. L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? *(a cura dell’imprenditore)*. In mancanza l’imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all’occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese.
- 2.2. La situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato? *(a cura dell’imprenditore)*. In difetto, occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l’adeguamento delle attività e delle passività.
- 2.3. È disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? *(a cura dell’imprenditore)*. In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità⁸. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore⁹) occorre che la stima del momento dell’incasso sia particolarmente prudente.
- 2.4. È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione? *(a cura dell’imprenditore)*. In caso contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari.
- 2.5. I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall’estratto della Centrale Rischi? *(a cura dell’imprenditore)*. In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative.

Finalità delle lavorazioni

Costruzione di una base affidabile che conduce ad una proposta fondata su dati attendibili

Epilogo:

Misure premiali art. 14

Dilazione

182 ter RD 267/42

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

Il presente documento reca indicazioni ad uso dell'imprenditore per la formulazione di proposte alle parti interessate. L'individuazione delle proposte è puramente esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa e delle conseguenze in caso di insolvenza.

4. Agenzia delle entrate

All'Agente per la riscossione, in seguito alla notifica della cartella di pagamento o alla ricezione del carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), può essere richiesta la dilazione in presenza dei presupposti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, comma 4, per la dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari".

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

5. INPS

All'istituto nazionale della previdenza sociale può essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi del "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" di cui alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto 14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il trattamento proposto deve risultare più conveniente per il creditore rispetto al risultato della liquidazione fallimentare.

Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione

Il **Ddl. di bilancio per il 2022** anticipa i decreti legislativi attuativi della delega per la **riforma fiscale, approvata, anch'essa, dal Consiglio dei Ministri**

Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane un ente, almeno per ora, distinto **dall'Agenzia delle Entrate**, avente come Presidente il direttore dell'Agenzia delle Entrate stessa.

All'art. 1 del DL 193/2016 si propone di introdurre il comma 5-quater, ove si prevede che “l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono **stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa** che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra”.

Preludio al superamento della distinzione tra ente creditore e riscossione ma tramonta, per ora, l'idea di inglobare Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'Agenzia delle Entrate, anche per la difficoltà che una parte di carichi non provengono dall'Agenzia delle Entrate, ma da altri enti in primo luogo dall'INPS.



IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI

Il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Elemento di novità e nuova modulistica che trova la sua **genesi** nel **Codice della Crisi**, la cui entrata in vigore è posticipata al 16 maggio 2022.

I plurimi rinvii non hanno impedito l'emanazione, da parte dell'Ente, del modello contenente le indicazioni prescritte dall'art. 364 CCI, anche perché l'articolo è già operante.

Art. 364 Certificazione dei debiti tributari

Testo a fronte

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonchè per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

Relazione illustrativa

Analogamente a quanto previsto per i debiti nei confronti di INPS e INAIL, prevede l'obbligo di rilascio della certificazione dei debiti tributari in capo agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle entrate l'elaborazione della modulistica necessaria

Allegato A

CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI
(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE PROV.

In relazione alla richiesta di rilascio del Certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019, n. 14,

pervenuta in data prot. n.
ad istanza di
in qualità di

per i debiti tributari risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, relativamente alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti.

Viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria,

SI CERTIFICA CHE

alla data del .../.../.... non risultano debiti tributari

alla data del .../.../.... risultano i debiti tributari indicati nel prospetto allegato

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo e data

IL RESPONSABILE

PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI
(Art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Allegato a CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno imposta	Data modifica o consegna	Importo residuo dovuto (A)	Importo residuo dovuto non definitivo (B)	Istituti definitivi ADE	Istituti definitivi ADEER	Dilazione	Importo sospeso	Importo in contenzioso (C)

Legenda

a) Importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi

b) Importo non definitivo in quanto l'attivo di:

- atto per il quale pendono i termini di impugnazione
- atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
- atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento

c) Importo indicato corrisponde all'importo oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato

Verifica di competenza e termini di rilascio

L'ufficio ricevente la richiesta verifica *in primis* la propria **competenza** all'emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.

Il Certificato unico debiti tributari è rilasciato **entro 30 giorni** dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

Focus: anticipazione delle richieste

Rilascio della certificazione

L'ufficio certifica **l'assenza** di debiti tributari o la **sussistenza** di debiti tributari non soddisfatti.

Nel caso di **sussistenza** il dato può essere così disaggregato:

Colonne
da A ad E

A	B	C	D	E
Tipologia atto	Identificativo atto	Anno imposta	Data notifica o consegna	Importo residuo dovuto (a)

Tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (ad esempio avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti) **(A)**

Numero identificativo dell'atto **(B)**

Anno di imposta e data di notifica **(C e D)**

Importo residuo dovuto del debito **(E)**

Importo residuo: dovuto alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Colonne da F a M

F	G	H	I	L	M
Importo residuo dovuto non definitivo (b)	Istituti definitivi AdE	Istituti definitivi AdER	Dilazione	Importo sospeso	Importo in contenzioso (c)

Nella colonna F è indicato l'importo residuo dovuto **non ancora definitivo** in quanto trattasi di:

- atto per il quale pendono i termini di impugnazione
- atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato
- atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento

Nelle colonne G e H è indicata la presenza di **istituti definitivi** di competenza dell'**Agenzia delle entrate** o di definizioni agevolate di competenza di **Agenzia delle entrate- Riscossione**.

Nella colonna I è indicata la presenza di una **rateizzazione** in corso per la quale non si sia verificata la decadenza.

Nella colonna L è indicato, in presenza di una **sospensione amministrativa o giudiziale**, l'importo sospeso.

Nella colonna M è indicato, in caso di contenzioso pendente, **l'importo oggetto di contestazione**

Rileva ai fini del **raccordo** con quanto indicato in colonna E e F la riscossione frazionata in **pendenza** del singolo grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Manca indicazione delle tipologia di imposta

Ad oggi, in attesa dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'istituzione della “composizione negoziata”, gli **atti ostensibili** si ricavano dalle risposte alle richieste di accesso all'istituto di cui all'art. 182 ter L.Fall.

Esemplificazione di attuali risultanze dell'ADE



MOD. 770S 2020 redditi 2019³

Prot. Tel. T201210093430658370000001

Data di presentazione 10/12/2020

Dichiarazione irregolare. Oggetto di liquidazione "manuale/anticipata, con presa in carico", predisposta comunicazione di irregolarità n. 0000693920781, con codice atto n. **00207442021**, consegnata tramite PEC il 18/03/2021.

ELENCO ESITI		
Tipo imposta	Tipo esito	Importo
ritenute- SEZIONE ERARIO	Omesso versamento	€ 63.885,83
	Sanzione - per omessi e tardivi versamenti	€ 19.165,77
	Interessi - per omessi e tardivi versamenti	€ 4.108,35

MOD. IVA 2020 redditi 2019⁴

Prot. Tel. T200225185414594170000001

Data di presentazione 25/02/2020

Dichiarazione irregolare. Oggetto di liquidazione "manuale/anticipata, con presa in carico", predisposta comunicazione di irregolarità n. 0001827120481, con codice atto n. **00261802029**, consegnata tramite PEC il 15/04/2021.

ELENCO ESITI		
Tipo imposta	Tipo esito	Importo
IVA	Omesso versamento	€ 388,00
	Sanzione - per omessi e tardivi versamenti	€ 116,40
	Interessi - per omessi e tardivi versamenti	€ 24,30

^{3,3} Il calcolo interessi è riferito alla liquidazione del controllo automatizzato.

^{4,4} Il calcolo interessi è riferito alla liquidazione del controllo automatizzato.

Si comunica, altresì, che all'attualità, dalle risultanze degli atti d'Ufficio, emerge presso la Suprema Corte di Cassazione la pendenza del seguente contesto :

- 1) Ricorso avverso avviso di accertamento TFK030500117/2013 emesso per l'anno d'imposta 2009 con cui sono state accertate:
- Maggiore Imposta IVA = Euro 19.478,00
 - Maggiore Imposta IRAP = Euro 31.092,00
 - Maggiore Imposta IRES = 24.756,00
 - Sanzioni = Euro 46.638,00
- Totale = Euro 121.964,00**

Relativamente all'imposta di **Registro** si comunica quanto segue :

- 1) Natura: DI del Tribunale di Avellino - Anno: 2018 - Numero: 600
109T (imposta di registro) = Euro 670,00
806T (spese di notifica) = Euro 8,75
Totale: Euro 678,75 (Emesso avviso di liquidazione dall'Ufficio di Avellino).
- 2) Natura: DI del Tribunale di Avellino - Anno: 2019 - Numero: 40
A196 (imposta di registro) = Euro 928,00
9400 (spese di notifica) = Euro 8,75
Totale: Euro 936,75 (Emesso avviso di liquidazione dall'Ufficio di Avellino).
- 3) Natura: SC del Tribunale di Avellino - Anno: 2019 - Numero: 1799
A196 (imposta di registro) = Euro 507,00
9400 (spese di notifica) = Euro 17,50
Totale: Euro 524,50 (Emesso avviso di liquidazione dall'Ufficio di Avellino).
- 4) Natura: DI del Tribunale di Avellino - Anno: 2016 - Numero: 1315
109T (imposta di registro) = Euro 826,00
131T (sanzioni) = Euro 247,50



LA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA RICHIESTA ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CON MODELLO RD1

Richiamo al modello RD1

La richiesta, che può essere formulata **per posta o telematicamente**, all'indirizzo di posta elettronica certificata protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it, corredata da copia di idoneo e valido **documento di riconoscimento**, rappresenta l'esclusiva modalità con la quale ottenere le **informazioni relative ai carichi**, di qualunque ente, già iscritti **a ruolo** ed affidati alle cure dell'ADER.

Valenza esclusivamente compilativa

Fattispecie unica di ingresso alla consultazione dei dati



Mod. RD1

Prof. N. _____ del _____
Spazio riservato all'Agente della riscossione

RICHIESTA DOCUMENTI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ (Prov.) codice fiscale _____

in proprio (persone fisiche);
 in qualità di _____
(specificare se titolare/representante legale/tutore/curatore/altro)

del/della _____ codice fiscale _____

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiaro di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune _____ (Prov.)
indirizzo _____ CAP _____
telefono _____ presso (indicare eventuale domiciliatario) _____
PEC _____

dichiaro, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), di essere (specificare se titolare/representante legale/tutore/curatore/altro) _____ della ditta/società/persona sopra indicata

CHIEDE

Il rilascio dei seguenti documenti:

situazione debitoria complessiva
 estratto di ruolo dei seguenti atti _____
 copia relata di notifica dei seguenti atti _____
 dichiarazione sostitutiva di pagamento dei seguenti atti _____
 copia bollettini RAV della ratelizzazione protocollo n. _____
 PIN per la consultazione dell'atto n. _____ depositato dall'Agente della riscossione nell'area riservata del sito internet della società Infocamere S.C.p.A. (solo per imprese individuali, persone giuridiche, professionisti iscritti in albi o elenchi)
 altro _____

di voler ricevere tali documenti:

ritirandoli presso lo sportello, allegando la presente richiesta
(opzione selezionabile solo se la richiesta è stata presentata direttamente presso lo sportello)
 al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC _____

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), conferiti con questa richiesta e di accettarne i contenuti.

Luogo e data _____ Firma _____

Mod. RD1 - del 14/05/2021 Pag.1 di 3

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a _____

in proprio;
 in qualità di _____
(specificare se titolare/representante legale/tutore/curatore/altro)

del/della _____
delego il/la Sig./Sig.ra _____
 a presentare questa richiesta;
 a ritirare la documentazione di cui alla presente richiesta

Luogo e data _____ Firma del delegante _____
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE
Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di _____

allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _____ n. _____
identificato/a mediante documento di riconoscimento _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____
Data _____ Nome, cognome e firma del dipendente addetto _____

Per accettazione della richiesta
Sportello di _____ Timbro sportello e firma _____

In caso di ritiro/consegna allo sportello fisico:
Data consegna _____ Firma per ricevuta _____

Mod. RD1 - del 14/05/2021 Pag.2 di 3

Esiti compendiativi nella certificazione e negli estratti di ruolo

Agencia Entrate

Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4
81100 Caserta (CE)
Tel. 0823 1846335
www.agenziaentrate-riscossione.gov.it

Direzione Regionale Campania
Produzione Regionale
Procedure Concorsuali e Speciali

Caserta, 22/06/2021
Protocollo nr. 2162227

CERTIFICAZIONE AGGIORNATA DEI CARICHI PENDENTI ISCRITTI A RUOLO

L'Agencia Entrate-Riscossione, con riferimento all'istanza di transazione fiscale, avanzata dalla società C.G.S. Avellino A.R.L. P.Iva 01780400642 ai sensi dell'art. 182 ter L.F. nell'ambito della procedura di concordato preventivo R.g. 1/2021, pendente c/o il Tribunale di Avellino, per quanto di propria competenza, considerate le risultanze dei ruoli consegnati alla data odierna, con la presente

ATTESTA

che l'entità dei debiti erariali iscritti a ruolo negli ambiti delle province della Campania (**Avellino**), ammonta ad **€ 707.426,04** come da specifica di seguito riportata.

N. CARTELLA	IMPOSTA	INTERESSI	SANZIONI	AGGIOR COMPENSO DI RISCOSSIONE	INTERESSI DI MORA	ALTRI ONERI E DIRITTI DI NOTIFICA	interessi da M.R.
01220150010726351000	0,00	114,60	11.188,30	904,24	0,00	5,88	0,00
01220160009610233000	25,14	1.186,89	35.370,37	2.195,07	2,52	5,88	0,00
01220160004763453000	152.636,78	13.886,47	45.791,04	12.041,23	3.372,50	5,88	0,00
01220160006827959000	112.506,68	15.289,83	33.752,01	9.797,87	1.749,37	5,88	0,00
01220200000707330000	1.006,10	72,21	301,83	41,40	0,00	5,88	0,00
01220200004435519000	151.289,65	9.529,46	55.060,64	6.476,40	0,00	5,88	0,00
01220200005221163000	0,00	0,00	451,84	13,57	0,00	5,88	0,00
01220210000715401000	21.504,33	1.588,73	8.445,75	886,16	0,00	5,88	0,00
Totale	438.968,68	41.668,21	188.361,78	33.255,94	5.124,39	47,04	0,00

Agencia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Crezar, 14 - 00142 Roma
Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

Pag. 1 di 2

La struttura dell'estratto di ruolo e le tabelle analitiche prodotte dal Concessionario

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 21/04/21 11:16 ODEM PAG. 0001
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI RUOLO

CONTRIBUENTE STATO: 3 PROC.CONCOR CODICE FISCALE : 01780400642

DITTA SOCIETA' CONSORTILE PER LA GESTI DATA COST./NT. 00.00.0000 AV
DOM.FIE. VIA PROVINCIALE 185 /000 N. 83030 MONTEFREDANE
IND.A.T. CONTRADA CAMPO FIUME 2/A N. 83100 AVELLINO AV
IND.ENTE

ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
UFFICIO : 8 TEP - AMM. FIN. - AGENZIA ENTRATE-DIR. PROV. DI AVELLINO

RUOLO : ANNO 2019 NR. 0000306 VISTO 02.05.2019 SPECIE ORDINARIO
CARTELLA: 0122019000827559 568 NOTIFICA 07.08.2019

PRG	TRIB	ANNO	NR	RIF	CAD	CARICO	DEBITO	RESIDUO
001	11001	I	2015	01	000	112.506,68	112.506,68	
002	11085	T	2015	01	000	2.737,15	2.737,15	
003	11080	S	2015	01	000	33.752,01	33.752,01	
004	11095	T	2015	01	000	12.552,69	12.552,69	

DIRITTI DI NOTIFICA							5,98	5,98

INT.MORA/SOMME AGG.								1.749,37

AGGIO EX. ART.17								9.797,07

RIMBORSO SPESE EXEC.								0,00

TOTALE							161.554,40	173.101,64

COLLOCAZIONI								PRIVILEGIO: CHIROGRAFO

- TIPO TRIBUTO : A - ALTRO
I - IMPOSTA
N - DIRITTI DI NOTIFICA
S - SANZIONI
T - INTERESSI
M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE

DESCRIZIONE TRIBUTI

1001 - Rit. fonte retribuiz.pena.trasferite mens.agg.
1085 - Rit. fonte interessi omezzo ritardato versamento
1080 - Rit. fonte sanz. pecun. omezzo ritard.versam.

Avviso di addebito n. R 012R3122915000092402000 0

Data Notifica: 11/06/2015

Prg	Cod. Tributo	Anno Rif.	Id. Part.	Rate N. Cad.	Carico a Ruolo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado	
001	8050	2013	146034	01000	40.824,64	40.824,64	10.467,36	4.103,36	10.054,33	45.341,03	1	
002	8055	2013	146034	01000	4.542,66	4.542,66	0,00	363,41	2.453,03	2.451,04	8	
003	8050	2013	146035	01000	56.234,00	56.234,00	13.502,30	5.578,90	13.227,26	62.087,94	1	
004	8055	2013	146035	01000	26.576,34	26.576,34	0,00	2.126,11	14.351,23	14.351,22	8	
005	8050	2013	146036	01000	118.313,02	118.313,02	30.336,22	11.891,86	29.138,25	131.401,85	1	
006	8055	2013	146036	01000	9.802,12	9.802,12	0,00	784,17	5.293,14	5.293,15	8	
007	8050	2014	146037	01000	62.314,00	62.314,00	15.977,18	6.263,29	15.346,75	69.207,72	1	
008	8055	2014	146037	01000	4.851,27	4.851,27	0,00	388,10	2.619,69	2.619,68	8	
009	8050	2014	146038	01000	64.960,00	64.960,00	16.655,61	6.529,25	15.966,41	72.146,45	1	
010	8055	2014	146038	01000	2.360,72	2.360,72	0,00	188,86	1.274,79	1.274,79	8	
011	8050	2014	146039	01000	53.239,00	53.239,00	13.650,37	5.351,15	13.111,75	59.129,77	1	
012	8055	2014	146039	01000	1.700,00	1.700,00	0,00	136,00	918,00	918,00	8	
013	8050	2014	146040	01000	112.005,00	111.828,00	28.672,48	11.240,04	27.541,11	124.199,41	1	
014	8055	2014	146040	01000	3.048,53	3.048,53	0,00	243,68	1.646,20	1.646,21	8	
015	8340	2015	145929	01000	4,11	4,11	0,00	4,11				
					Totale	560.775,41	560.598,41	129.260,52	55.188,38	152.978,05	592.069,26	

Imposta, Interessi di Mora ed Aggio Coattivo	152.978,05	592.069,26
Diritti di Notifica	0,00	0,00
Spese Tabellari	0,00	0,00

Cartella di pagamento n. R 012R01220190004753453000 0

Data Notifica: 15/05/2019

Prg	Cod. Tributo	Anno Rif.	Id. Part.	Rate N.Cad.	Carico a Ruolo	Importo Residuo	Interessi di Mora	Aggio Coattivo	Importo Chirografo	Importo Privilegio	Grado
001	1001	2016	38038	01 000	28.683,76	28.683,76	633,77	1.759,06		30.583,11	18
									493,48		
002	1085	2016	38038	01 000	506,09	506,09	0,00	30,37		536,46	18
003	1080	2016	38038	01 000	8.605,14	8.605,14	0,00	516,31		9.121,45	18
004	1085	2016	38038	01 000	2.335,79	2.335,79	0,00	140,15		2.475,94	18
005	1001	2016	38038	01 000	117.459,83	117.459,83	2.595,27	7.203,31		125.237,63	18
									2.020,78		
006	1085	2016	38038	01 000	2.072,44	2.072,44	0,00	124,35		2.196,79	18
007	1080	2016	38038	01 000	35.237,94	35.237,94	0,00	2.114,28		37.352,22	18
008	1085	2016	38038	01 000	8.393,58	8.393,58	0,00	503,61		8.897,19	18
009	1012	2016	38038	01 000	5.041,96	5.041,96	111,40	309,20		5.375,82	18
									86,74		
010	101A	2016	38038	01 000	88,96	88,96	0,00	5,34		94,30	18
011	101B	2016	38038	01 000	1.512,60	1.512,60	0,00	90,76		1.603,36	18
012	101A	2016	38038	01 000	360,30	360,30	0,00	21,62		381,92	18
013	4730	2016	38038	01 000	1.451,23	1.451,23	32,06	88,99		1.547,31	18
									24,97		
014	1085	2016	38038	01 000	25,61	25,61	0,00	1,54		27,15	18
015	1080	2016	38038	01 000	435,36	435,36	0,00	26,12		461,48	18
016	1085	2016	38038	01 000	103,70	103,70	0,00	6,22		109,92	18
Totale					212.314,29	212.314,29	3.372,50	12.941,23	2.625,97	226.002,05	

Imposta, Interessi di Mora ed Aggio Coattivo	2.625,97	226.002,05
Diritti di Notifica	5,88	0,00
Spese Tabellari	0,00	0,00
Spese a Pié di Lista	0,00	0,00
TOTALI	2.631,85	226.002,05

Legenda dei tributi

Tabella Tributi:

Cod.	Descrizione Tributo
010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
014I	I.V.A. INTERESSI
043I	I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA
069D	UTIF -MULTE AMMENDE E SANZIONI PECUNIARIE
100I	RIT.FONTE RETRIBUZ.PENS.TRASFERTE MENS.AGG.
1012	RIT.FONTE SU INDENNITA PER CESS RAPP LAVORO
101A	RIT SU INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAV
101B	RIT.SU IND.PER CESSAZ.NE RAPPORTO LAVORO-SANZIONI
101C	RITEN. SU CONGUAGLIO EFF. NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCC
101D	RITEN. SU CONGUAGLIO EFF. NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCC.
105F	IMP.SOSTITUTIVA SU ACCESSORI LAVORO DIPENDENTE ART. 2 - INT
105G	IMP.SOSTITUTIVA SU ACCESSORI LAVORO DIPENDENTE ART2 - SANZ
1080	RIT. FONTE SANZ. PECUN. OMESSO RITARD.VERSAM.
1085	RIT. FONTE INTERESSI OMESSO RITARDATO VERSAMENTO
109T	REGISTRO VARIE PROPORZIONALI
131T	REGISTRO MULTE,AMM. SANZ.-TRIB.IND.
196D	DOGANE-QUOTE CONTRAVV.(F.P.S.C.) SANZ. PECUN.
1N19	PRESTAZIONI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
1N20	PRESTAZIONI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
3805	INTERESSI PER IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEGLI IMPOR
380C	SOMME DOVUTE PER OMESSO PAG. DILAZ. TRIBUTI REG. D
380E	SOMME DOVUTE PER OMESSO PAG. DILAZ. TRIBUTI REG. D
432D	DOGANE-QUOTE PROV. FONDO PREV.DOG.SANZ.PECUN.
4730	IRPEF IN ACC.TO TRATTEN. DAL SOST. DI IMPOSTA
4731	IRPEF A SALDO DM. 19/5/93 ART.1
731T	REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP.IND.
8014	INAIL RATE PREMIO
8015	INAIL SANZIONI CIVILI RATE PREMIO
8023	INAIL SANZ. CIVILI REGOLAZIONI PREMIO

I Tributi, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e gli aggi

RIEPILOGO TOTALE - Numero Documenti: 38

Totali Importi a Debito	
Importo imposta residuo scaduto	4.658.607,18
Importo Interessi di Mora	467.328,02
Importo Aggio Coattivo	309.095,82
Importo Diritti di Notifica	64,68
Importo Spese Tabellari	0,00
Importo Spese a Pié di Lista	0,00
Importo Spese di Revoca	0,00
Totale Generale	5.435.095,70

Gli interessi corrispettivi di spettanza dell'Ente impositore

Art. 20 D.P.R. n° 602/1973 (interessi per ritardata iscrizione a ruolo):

- “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di **scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli**, nei quali tali imposte sono iscritte, gli **interessi** al tasso del 5% annuo”.

In caso di rateizzazione o sospensione si applica il tasso del 6 % annuo, come disposto dall'art. 21, comma 1, DPR n. 602/73;

Gli interessi moratori di spettanza del Concessionario

Art. 30 D.P.R. n° 602/1973 (interessi di mora)

fase **successiva alla notifica della cartella di pagamento** (60 giorni dopo tale notifica), dispone che “decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25 comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni tributarie e gli interessi, si applicano, a partire **dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento**, gli **interessi di mora** al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

Fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Ad oggi, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 148038 del 23.05.2019 stabilisce la percentuale degli interessi di mora nel **2,68% annuo**.

I privilegi degli accessori

Il **privilegio generale** sui mobili riconosciuto ai sensi **dell'art. 2752, comma 3, c.c.** ai **crediti dello Stato** per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi **dell'art. 2749 c.c.**, richiamato **dall'art. 54 L.Fall. anche** al credito per **interessi**, ma solo **nei limiti** di quelli dovuti per **l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore**, nonché di quelli maturati successivamente, in **misura legale**, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto **sia pure parzialmente** (Cass. 21 settembre 2012, n. 16084)

Il compenso del concessionario

L'**aggio** costituisce la remunerazione che l'Agente della riscossione per la sua attività di riscossione.

Il D.lgs. n. **159/2015** dispone che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1^o gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli **“oneri di riscossione”**, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

Gli **oneri di riscossione** sono disciplinati dall'**articolo 17, comma 2, del Dlgs 112/1999**, come modificato dal citato D.Lgs. 159/2015, a norma del quale:

2. Gli **oneri di riscossione** e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

- a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
 - 1) all'**uno per cento**, in caso di **riscossione spontanea** effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - 2) al **tre per cento** delle somme iscritte a ruolo rimosse, in caso di pagamento **entro il sessantesimo giorno dalla notifica**
 - 3) al **sei per cento** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento **oltre tale termine**;

L'**aggio** o onere di riscossione costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico dell'ente impositore, ed il relativo credito **non muta** la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento.

Può essere richiesto autonomamente al contribuente, a prescindere dall'avvenuto pagamento del tributo, che non deve necessariamente precederlo (Cass., Sez. V, 24 novembre 2016, n. 24020).

Tale credito **non** può essere considerato inerente al tributo riscosso e **non è**, quindi, assistito dal relativo privilegio (Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588)

Riveste carattere **concorsuale** solo se l'attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, **prima** della dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale, mentre tale natura **va esclusa** se l'attività ha avuto inizio **successivamente**; ciò per il principio di cristallizzazione del passivo, in quanto i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. 15 marzo 2013, n. 8846).

Il **Ddl. di bilancio per il 2022** (ora in bozza) riformula l'art. 17 del DLgs. 112/99, spalmando, in parte, il costo della riscossione sulla fiscalità generale (conformemente alle indicazioni provenienti dalla sentenza della **Corte Costituzionale n. 120 del 2021**).

La Consulta, richiamando il sistema in atto presso altri Paesi europei, ha evidenziato come addossare l'aggio in capo al debitore possa addirittura essere **controproducente**, in quanto finisce spesso con l'essere pagato dal debitore che non intende sottrarsi al pagamento delle somme.

Costo della riscossione a carico del bilancio dello Stato, ma.....

alla copertura del costo della riscossione si provvede **“anche”** mediante una **quota a carico del debitore**, quota correlata all'attivazione di attività esecutive e cautelari, nonché alla notifica della cartella di pagamento

Aggio in parte assorbito dalla fiscalità generale e la quota sarà individuata da un decreto ministeriale

Anche gli enti creditori (come i Comuni) che si avvalgono dell'Agente della riscossione contribuiranno a sostenere il costo della riscossione mediante quota.

Tutto ciò per i carichi affidati **dal 1 gennaio 2022**.



**IL CERTIFICATO DEI DEBITI
CONTRIBUTIVI
E PER PREMI ASSICURATIVI
DI CUI ALL'ART. 363
DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Art. 363

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

Testo a fronte

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

Relazione illustrativa

La norma, per rendere più agevole l'istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con provvedimento degli enti certificatori, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell'INPS e dell'INAIL. [Il testo integrale della Relazione illustrativa](#)



Sede di

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Numero Protocollo	INPS_XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data richiesta	gg/mm/aaaa
-------------------	-------------------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	
Codice fiscale	
Sede legale	

Il sottoscritto in qualità di Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 363, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con il presente documento

CERTIFICA

che alla data della richiesta sulla base delle risultanze degli archivi dell'Inps, per il soggetto sopra identificato risultano esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili come indicate nel seguente prospetto.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Dipendenti	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Lavoratori Dipendenti – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI E COMMERCIANTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Autonomi	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Lavoratori Autonomi – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

LAVORATORI AGRICOLI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Lavoratori Agricoli	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Lavoratori Agricoli – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

GESTIONE SEPARATA - COMMITTENTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Committenti Gestione Separata	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Committenti Gestione Separata – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

GESTIONE SEPARATA – LIBERI PROFESSIONISTI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Liberi Professionisti	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Liberi Professionisti – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

GESTIONE SPORT E SPETTACOLO ANTE 2015							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Ex- Empals	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Ex- Empals – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

LAVORATORI PUBBLICI							
Gestione	Posizione	Natura omissione	Periodo	Importo Debito	Importo Sanzioni	Totale Debito	Stato
Gestione Pubblica	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Gestione Pubblica – Gestione AdR	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Il Direttore
(firma digitale)

Data di rilascio

Il certificato va rilasciato nel termine massimo di **45 giorni** dalla richiesta. Ad oggi, in attesa dell'entrata in vigore del **Codice della Crisi** e dell'istituzione della "composizione negoziata", gli **atti ostensibili** si ricavano dalle risposte alle richieste di accesso all'istituto di cui all'art. 182 ter L.Fall.

L'articolo è, in ogni caso, già operante.

Esemplificazione di attuali risultanze dell'Ente previdenziale

Focus: anticipazione delle richieste

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
AVELLINO - BENEVENTO
Sede di Avellino

Classificazione
Processo: Aziende
Macroattività: Procedure concorsuali
Attività: transazioni fiscali art. 182 ter L.F.
Tipologia:
Fascicolo: C.D. 4256860
Sottofascicolo:

Si trasmette il dettaglio della situazione debitoria di Codesta Ditta, alla data del 02/01/2021 (deposito del ricorso), nei confronti dell'Istituto:

C.D.	4256860	titolo	€	a ruolo/non a ruolo
-		Autoliquidazione 2016/2017	902017 13181,59	a ruolo
-		Sanzioni civili per mancato pag. autol. 2016/2017	110045 432,68	a ruolo
-		Sanzioni civili per tardato pagamento	110044 170,57	a ruolo
-		Autoliquidazione 2019/2020	902020 6491,96	non a ruolo
-		Sanzioni civili per mancato pag. autol. 2019/2020	999999 1011,94	non a ruolo
-		Sanzioni civili per tardato pagamento	110052 3490,10	non a ruolo
-		Integrazione evasione differenza retribuzioni 2019	110054 164,73	non a ruolo
-		Sanzioni civili per integrazione evasione differenza retribuzioni 2019 calcolate al 15/04/2020	110054 164,73	non a ruolo
-		Sanzioni civili per integrazione evasione differenza retribuzioni 2019 dal 16/04/2020 al 01/01/2021	999999 741,28	non a ruolo
			totale €	25684,85

oltre agli esattoriali, interessi di mora e quant'altro di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione.

L'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni relative alla procedura è: avellino@postacert.inail.it
In allegato situazione contabile.

Avellino, 17/05/2021

Il Dirigente della Sede
dell'Ente Orazia Codiventi



EPILOGO DELLA RICOSTRUZIONE OPERATA, IL RISCONTRO E LA RICONCILIAZIONE DEI DATI

Il riscontro si effettua prendendo a riferimento i **dati di bilancio** ed operando il **confronto preventivo** con le separate **dichiarazioni di credito** dell'ADE, dell'INPS e dell'INAIL.

La quadratura viene poi operata anche con la dichiarazione di credito di provenienza dell'Agenzia Entrate della Riscossione, contenente, ove di interesse, anche la specificazione dei privilegi richiesti.

Per quanto possa occorrere, a seconda dell'epilogo del piano di risanamento, gli interessi corrispettivi spettanti all'Ente impositore e quelli mora spettanti al concessionario della Riscossione devono essere riconosciuti secondo i principi sopra enunciati.

L'aggio va riconosciuto in **chirografo**, salvo **espungerlo** per le cartelle notificate dopo l'apertura di una procedura concorsuale.

Profilo della prescrizione

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI ERARIALI	
orientamenti	
<u>PRESCRIZIONE BREVE</u> ex art. 2948 cc:	<u>PRESCRIZIONE ORDINARIA</u> ex art 2946 c.c.
<p><i>Si prescrivono in cinque anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872]; 1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore</i> 2) <i>le annualità delle pensioni alimentari [433, 445]</i> 3) <i>le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639];</i> 4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960](5); 5) <i>le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].</i> 	<p>Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.</p> <p>* (I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.</p>
<p>Cassazione a Sezione Unite del 24 Dicembre 2019, nr. 34447: Il motivo è infondato. Esso ripropone una tesi difforme dall'orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (Cass. SU n. 23397 del 2016).</p>	<p>Corte Suprema di Cassazione – sesta Sezione civile – T- (ord. 23.03.2021, n. 8120): La prescrizione per tributi e accessori (sanzioni e interessi) è sempre di 10 anni, salvo diversa previsione di legge. Ad esempio: sanzioni tributarie la legge prevede 5 anni (art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997); interessi tributari la legge prevede 5 anni (dall'art. 2948 c.c., n. 4: è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi); contributi la legge prevede 5 anni (dell'art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995); violazione del codice della strada la legge prevede 5 anni (ex art. 28 della legge 689/81, richiamato dall'art. 209 D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada).</p>

<p>Cass. SU n. 23397 del 2016</p> <p>2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Anche erariali?</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24278</p> <p>I diversi tributi possono avere termini prescrizione diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con applicazione delle cause di interruzione previste dall’ordinamento giuridico</p>
--	---

<p>Cassazione Civile, Sez. 6 Ord. n. 930 del 17/01/2018 – 30362/2018 – “la prescrizione quinquennale operava solo laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale (...) sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto in caso di notifica di cartella esattiva bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa”.</p>	<p>Ordinanza n. 6997 dell’11 marzo 2020 – Per i tributi erariali - IRPEF, IRES, IRAP, IVA - accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d’imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Conseguente che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero</p>
--	--

3.1. Quali sono i termini di prescrizione?

Imposte erariali: 10 anni (o 5 ?)

Imposte locali: 5 anni

Contributi previdenziali ed assistenziali: 5 anni

Contravvenzioni CdS: 5 anni

Bollo auto: 3 anni

Diritti CCIAA: 10 anni

Sanzioni amministrative: 5 anni (Art. 20, co. III, del D.Lgs. 472/1997)

Interessi: 5 anni (art. 2948, co. I, n. 4)



VALORI DI BILANCIO			VALORI RETTIFICATI DALL' ESPERTO						
Ente	competenza	Totale	contributi	sanzioni	spese notifica	Int. di diazione	Interessi di mora	Aggio	Totale
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030007785	DM10/V 2010	167.378,30	100.011,00	67.363,19					167.378,30
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030007785	DM10/V 2011	265.413,95	165.745,00	95.669,95					265.413,95
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030007785	DM10/V 2012	245.618,52	149.325,00	89.322,52	4,11			48.906,97	245.618,52
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030007785	DM10/V 2013	108.472,53	74.327,00	35.545,53		0,00			108.472,53
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030007785	DM10/V 2014	126.377,16	718.291,00	359.659,16					126.377,16
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGS AVELLINO		1.100.027,46	1.100.027,46	652.850,66	4,11	0,00			1.100.027,46
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030092402	DM10/2013	256.292,78	215.371,66	40.921,12					256.292,78
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150030092402	DM10/2014	304.301,50	240.341,00	11.960,50					304.301,50
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGS AVELLINO		745.017,31	507.713,66	52.881,61	4,11		125.260,92	55.188,38	745.017,31
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150000338141	DM10/2015	136.239,43	99.710,00	2.549,99	4,11		23.939,38	10.095,95	136.239,43
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150001550171	DM10/2015	68.113,57	49.843,00	1.826,51	4,11		11.394,81	5.045,14	68.113,57
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150001550172	DM10/2015	73.440,07	54.355,00	1.214,95	4,11		12.426,31	5.459,70	73.440,07
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150001550474	DM10/2015	74.372,54	54.812,00	1.516,87	4,11		12.530,79	5.508,77	74.372,54
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150001560481	DM10/2015	65.312,33	48.424,00	883,57	4,11		11.070,40	4.830,14	65.312,33
Inps AV - Avv. di Addebito 31220150001832965	DM10/2015	65.532,27	48.239,00	891,14	4,11		10.944,74	4.859,64	65.532,27
Inps AV - Avv. di Addebito 312201500018329612	DM10/2015	216.877,51	121.189,00	3.057,47	4,11		39.959,28	12.182,84	216.877,51
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGS AVELLINO		697.847,46	478.172,00	19.420,50	28,77		152.289,82	47.936,37	697.847,46
Inps AV - Avv. di Addebito 312201600001278535	DM10/2016	139.633,99	108.903,00	3.235,92	4,11		19.624,65	7.906,41	139.633,99
Inps AV - Avv. di Addebito 312201600002520990	DM10/V 2016	213.170,37	169.280,00	3.078,70	4,11		28.594,29	12.063,17	213.170,37
Inps AV - Avv. di Addebito 31220170000078819	DM10/V 2015	6.101,85	5.455,74	1.847,54	4,11		449,37	345,16	6.101,85
Inps AV - Avv. di Addebito 31220170000122006	DM10/2016	155.032,22	114.070,00	3.006,01	4,11		10.480,02	8.775,10	155.032,22
Inps AV - Avv. di Addebito 312201700001338854	DM10/2017	81.388,67	46.173,00	2.302,40	4,11		8.283,47	4.605,64	81.388,67
Inps AV - Avv. di Addebito 312201700001606442	DM10/2017	103.719,11	84.416,00	3.256,38	4,11		10.171,96	5.870,66	103.719,11
Inps AV - Avv. di Addebito 312201700001837118	DM10/2016	244.184,74	161.065,00	51.914,00	4,11		16.497,25	12.708,44	244.184,74
Inps AV - Avv. di Addebito 31220170000200101	DM10/2017	213.113,45	110.430,00	10.234,05	4,11		40.074,01	12.062,70	213.113,45
Inps AV - Avv. di Addebito 312201700020057385	DM10/2016	25,28	25,16	2,56	4,11		1,29	1,75	25,28
Inps AV - Avv. di Addebito 31220180000000454	DM10/2017	19.699,22	16.485,00	260,82	4,11		1.934,67	1.114,82	19.699,22
Inps AV - Avv. di Addebito 312201800000009653	DM10/2017	37.213,02	31.273,00	414,75	4,11		3.409,99	2.106,17	37.213,02
Inps AV - Avv. di Addebito 312201800000514511	DM10/2017	6.046,61	3.525,00	838,62	4,11		1.346,85	0,00	6.046,61
Inps AV - Avv. di Addebito 31220180000052012	DM10/V 2014	1.142,55	825,24	164,27	4,11		84,49	0,00	1.078,11
Inps AV - Avv. di Addebito 312201800000521722	DM10/2018 - ge	117.971,26	100.064,59	2.739,89	4,11		8.203,49	0,00	111.108,78
Inps AV - Avv. di Addebito 31220180001361688	DM10/2017	170.926,96	101.956,00	4.743,78	4,11		7.374,88	0,00	114.082,27
Inps AV - Avv. di Addebito 31220180000447485	DM10/2018	25.228,94	16.948,55	6.244,35	4,11		3.361,11	0,00	25.228,94
Inps AV - Avv. di Addebito 31220180001180839	DM RETTIFICAT	672.810,45	482.944,46	147.851,52	4,11		3.400,25	0,00	654.727,07
Inps AV - Avv. di Addebito 3122019000273242		7.177,10	6.274,81	479,00	4,11		17,32	0,00	6.772,23
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGS AVELLINO		2.164.573,96	1.611.316,67	250.624,17	75,98		179.355,26	68.559,88	2.110.429,96
TOTALE COMPLESSIVO INPS iscritto a ruolo		4.708.112,97	3.313.811,33	658.579,47	110,97	0,00	460.905,60	210.591,60	4.653.938,97
INAIL AV - AVV. DI ARDEBITO 01220180002425792	AUTO/U 2017	12.226,52	10.815,67	0,00					12.020,77
INAIL AV - AVV. DI ARDEBITO 01220180003425792	AUTO/U 2016	2.355,92	2.355,92		5,68		1.199,22	0,00	2.355,92
INAIL AV - AVV. DI ARDEBITO 01220180003425792	AUTO/U 2018	432,68		432,68					432,68
INAIL AV - AVV. DI ARDEBITO 01220190000236891	AUTO/U 2018	0,00							0,00
INAIL AV - AVV. DI ARDEBITO 01220190000236891	AUTO/U 2017	176,65		170,57	5,38			0,00	176,65
TOTALE INAIL iscritto a ruolo ex CGS AVELLINO		16.371,81	13.181,59	603,25	11,76	0,00	1.199,22	0,00	14.995,82
I) TOTALE ISCRITTO A RUOLO inps + inail		4.724.414,78	3.326.992,92	659.182,72	122,73	0,00	462.104,82	210.591,60	4.668.994,79
Inail non iscritto a ruolo esigibile dal 1/2/2020		6.491,96	5.501,00						6.491,96
Inail non iscritto a ruolo integrativo 18/5/2020		3.654,85	3.490,10						3.490,10
Inail sanzionati su importi non iscritti a ruolo		1.505,00		1.517,95					1.517,95
II) TOTALE INAIL NON iscritto a ruolo		11.419,76	9.992,10	1.517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,01
Credito Inps - articolo del Fondo Inps		-115.218,00							0,00
TOTALE DEBITO V/INPS INAIL (I+II)		4.620.616,57	3.336.974,98	661.100,67	122,73	0,00	462.104,82	210.591,60	4.680.894,80



Si conclude proponendo una semplificazione con riferimento ai carichi erariali e previdenziali

VALORI DI BILANCIO										VALORI RETTIFICATI DALL' ESPERTO										
IV) Debiti finanziari ed emittari																				
anno	Caricab	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori
2013	4961	1875,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2014	752	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45
2015	348	147,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGI AVELLINO																				
2013	4961	1875,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2014	752	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45
2015	348	147,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGI AVELLINO																				
2013	4961	1875,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2014	752	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45
2015	348	147,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGI AVELLINO																				

VALORI DI BILANCIO										VALORI RETTIFICATI DALL' ESPERTO										
INPS - Avv. di Addebito																				
anno	Caricab	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori	Valori
2013	4961	1875,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2014	752	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45
2015	348	147,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGI AVELLINO																				
2013	4961	1875,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2014	752	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45	117,45
2015	348	147,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE INPS iscritto a ruolo ex CGI AVELLINO																				

DATI DI BILANCIO				VALORI RETTIFICATI DALL'ESPERTO										
	Note	anno	Cartella	Valori STIMATI al 31/10/2020	tributo e altri costi/aggi /sp notif	sanzioni	interessi	tot parz sanz+inter	Valore finale	di cui prededucibili	di cui privilegiato	di cui chirografario	esercizio	GRUPPO
IV) Debiti tributari ed enti vari														
DEBITI V/Agenzia Entrate Riscossione Av.														
1		2011	6351	1.374,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
2		2013	233	25,00	25,14			0,00	25,14		25,14		2752 €-1	18
3		2015	7959	112.507,00	112.506,68			0,00	112.506,68		112.506,68		2752 €-1	18
4		2016	3453	152.637,00	152.636,78			0,00	152.636,78		152.636,78		2752 €-1	18
5		2017	3453	162.522,00	0,00			0,00	0,00		0,00			
6		<i>totale parziale cartella 3453 anni 2016-2017</i>		<i>315.159,00</i>	<i>152.636,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.636,78</i>	<i>0,00</i>	<i>152.636,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2752 €-1</i>	<i>18</i>
7		totale ritenute irpef (2015-2016-2017)+ 2011 + 2013		429.065,00	265.168,60	0,00	0,00	0,00	265.168,60	0,00	265.168,60	0,00		
8		2011	6351	9.930,00		11.188,30	114,60	11.302,90	11.302,90		11.302,90		2752 €-1	18
9		2013	233	29.873,00		35.370,37	1.189,41	36.559,78	36.559,78		36.559,78		2752 €-1	18
10		2015	7959	49.042,00		33.752,01	17.039,20	50.791,21	50.791,21		50.791,21		2752 €-1	18
11		2016	3453	59.677,00		45.791,04	17.258,97	63.050,01	63.050,01		63.050,01		2752 €-1	18
12		2017	3453	59.783,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
13		<i>totale parziale cartella 3453 anni 2016-2017</i>		<i>119.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.791,04</i>	<i>17.258,97</i>	<i>63.050,01</i>	<i>63.050,01</i>	<i>0,00</i>	<i>63.050,01</i>	<i>0,00</i>		
14			8274	115,00		0,00		0,00	0,00		0,00			
15			881	117,00		0,00		0,00	0,00		0,00			
16		tot. Sanz. int. rit. irpef (2015-'16-'17)+'11+'13+'05+'06'		208.537,00	0,00	126.101,72	35.602,18	161.703,90	161.703,90	0,00	161.703,90	0,00		

VALORI DI BILANCIO		VALORI RETTIFICATI DALL'ESPERTO						
Ente	Totale	contributi	sanzioni	spese notifica	Int. di dilazione	Interessi di mora	Aggio	Totale
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220160001278535	139.683,99	108.903,00	3.235,92	4,11		19.634,55	7.906,41	139.683,99
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220160002520990	213.120,37	169.380,00	3.078,70	4,11		28.594,39	12.063,17	213.120,37
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170000078919	6.101,89	3.455,71	1.847,54	4,11		449,37	345,16	6.101,89
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170000122886	155.032,22	124.670,00	3.096,61	4,11		18.486,32	8.775,18	155.032,22
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170001338964	81.368,62	66.173,00	2.302,50	4,11		8.283,47	4.605,54	81.368,62
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170001606442	103.719,11	84.416,00	3.256,38	4,11		10.171,96	5.870,66	103.719,11
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170001873718	242.182,74	161.060,05	51.913,00	4,11		15.497,35	13.708,23	242.182,74
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220170002039191	213.113,45	133.438,00	18.534,05	4,11		49.074,51	12.062,78	213.113,45
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220170002057286	35,28	25,46	2,56	4,11		1,39	1,76	35,28
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220180000000454	19.699,32	16.485,00	260,82	4,11		1.834,57	1.114,82	19.699,32
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220180000009653	37.213,02	31.278,00	414,75	4,11		3.409,99	2.106,17	37.213,02
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220180000051911	6.046,61	3.525,00	828,62	4,11		1.346,85	0,00	5.704,58
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220180000052012	1.142,55	825,24	164,27	4,11		84,49	0,00	1.078,11
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220180000172710	117.971,26	100.061,59	2.739,89	4,11		8.303,19	0,00	111.108,78
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220180001361688	120.926,96	101.956,00	4.747,78	4,11		7.374,38	0,00	114.082,27
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220180002427047	27.228,94	15.948,35	6.344,35	4,11		3.391,11	0,00	25.687,92
Inps AV.- Avv.di Addebito 31220190002150959	672.810,45	483.941,46	147.381,45	4,11		3.400,05	0,00	634.727,07
Inps AV.- Avv. di Addebito 31220190002735142	7.177,18	6.274,81	474,98	4,11		17,32	0,00	6.771,22
TOTALE INPS iscritto a ruolo	2.164.573,96	1.611.816,67	250.624,17	73,98		179.355,26	68.559,88	2.110.429,96



**TOMMASO
NIGRO**
DOTTORE COMMERCIALISTA



Iscritto al n. 685A
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

GRAZIE



**TOMMASO
NIGRO**
DOTTORE COMMERCIALISTA



Iscritto al n. 685A
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

Dott. Tommaso Nigro
tommasonigro1@gmail.com
t.nigro@pec.commercialistisalerno.it

Eboli (SA)
Via San Berardino, 12
84025

Salerno
Corso Garibaldi, 194
84123

Milano (MI)
Corso Italia, 8
20122